

Edizione in lingua
italiana

Legislazione

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/467/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, recante le misure transitorie che Cipro e l'Estonia devono applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)** 1

2004/468/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, recante le misure transitorie che l'Estonia e l'Ungheria devono applicare con riguardo ai materiali raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)** 4

2004/469/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto concerne l'elenco dei posti di ispezione frontaliere nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1) [notificata con il numero C(2004) 1690]** 9

2004/470/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5} (1) [notificata con il numero C(2004) 1713]** 55

2004/471/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che sopprime taluni stabilimenti lattiero-caseari dall'elenco degli stabilimenti autorizzati a trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE nel corso di un periodo transitorio in Polonia (1) [notificata con il numero C(2004) 1717]** 60

2004/472/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che sopprime taluni stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti a cui è stato concesso un periodo transitorio in Lettonia, in Lituania e in Ungheria (1) [notificata con il numero C(2004) 1724]** 65

2004/473/CE

- * **DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che modifica l'appendice B dell'allegato IX dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti dei settori della carne, del latte e del pesce in Lituani (1) [notificata con il numero C(2004) 1727]** 72

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 26 EUR**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2004/474/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che sopprime taluni stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti a cui è stato concesso un periodo transitorio in Polonia (1) [notificata con il numero C(2004) 1731]	78
2004/475/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia (1) [notificata con il numero C(2004) 1732]	83
2004/476/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che modifica l'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia (1)[notificata con il numero C(2004) 1737]	88
2004/477/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2002/459/CE per quanto concerne le aggiunte da apportare, all'elenco delle unità della rete informatizzata TRACES in ragione dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1) [notificata con il numero C(2004) 1738]	93
2004/478/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, relativo all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi	106
2004/479/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 29 aprile 2004, che stabilisce misure transitorie relative ad alcuni laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui nei nuovi Stati membri (1) [notificata con il numero C(2004) 1743]	119
2004/480/CE	
* DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI del 28 aprile 2004 relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo	124
2004/481/CE	
* Decisione n. 195 del 23 marzo 2004 relativa all'applicazione uniforme dell'articolo 22, paragrafo, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e al parto (1)	143
2004/482/CE	
* Decisione n. 196 del 23 marzo 2004 in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 bis (1)	145
2004/483/CE	
* DECISIONE DELLA COMMISSIONE, del 28 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, tenuto conto dell'allargamento [notificata con il numero C(2004) 1566] ...	148

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante le misure transitorie che Cipro e l'Estonia devono applicare con riguardo alla combustione o al sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

non destinati al consumo umano¹, possono essere consentite deroghe relative all'eliminazione mediante combustione o sotterramento sul posto dei sottoprodotti di origine animale in circostanze chiaramente definite. Il regolamento prevede inoltre che nessuna deroga possa essere concessa per gli animali che si sospettano infetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

- (2) Il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori², stabilisce le modalità di attuazione delle deroghe concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2004 per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale mediante combustione o sotterramento sul posto.

¹ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2004, pag. 1).

² GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

- (3) Cipro e l'Estonia non disporranno, alla data del 1° maggio 2004, di sistemi funzionanti per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale, che consentirebbero a questi due nuovi Stati membri di conformarsi alle norme relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Occorre pertanto disporre misure transitorie che consentano a Cipro e all'Estonia di proseguire le operazioni di combustione e sotterramento sul posto dei sottoprodotti di origine animale fino al 1° gennaio 2005.
- (4) Durante il periodo transitorio, Cipro e l'Estonia devono adottare opportune misure per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente. Devono essere pertanto applicate le modalità di attuazione relative alle deroghe concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale mediante combustione o sotterramento sul posto secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 811/2003.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, Cipro e l'Estonia possono autorizzare sul proprio territorio, fino al 1° gennaio 2005, la combustione e il sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ai materiali di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

Nel permettere le operazioni di combustione o sotterramento sul posto ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, Cipro e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana o animale e l'ambiente, conformemente alle modalità di attuazione previste agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 811/2003. Essi comunicano alla Commissione entro il 1° maggio 2004 le misure adottate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.

Essa si applica sino al 1° gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****recante le misure transitorie che l'Estonia e l'Ungheria devono applicare con riguardo ai materiali raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/468/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹, stabilisce una serie di requisiti per il trattamento delle acque reflue provenienti da impianti che trattano materiali di categoria 1 e 2.
- (2) È opportuno adottare misure transitorie intese a facilitare il passaggio dal regime esistente in alcuni nuovi Stati membri a un regime che soddisfi pienamente i requisiti del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto concerne il trattamento delle acque reflue.
- (3) Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere, all'Estonia fino al 31 agosto 2004 e all'Ungheria fino al 1° maggio 2005, una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a proseguire l'applicazione delle norme nazionali relative alla raccolta dei materiali di categoria 1 e 2 nell'ambito del trattamento delle acque reflue.

¹ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

- (4) Onde prevenire eventuali rischi per la salute degli animali e per la sanità pubblica, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti in Estonia e in Ungheria durante il periodo di vigenza delle misure transitorie.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1. In deroga al capitolo IX dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002, l'Estonia (fino al 31 agosto 2004) e l'Ungheria (fino al 1° maggio 2005) possono continuare a concedere un'autorizzazione individuale agli operatori di impianti di trasformazione, locali e macelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1774/2002, conformemente alle norme nazionali, per l'applicazione di tali norme alla raccolta delle acque reflue, a condizione che:
 - a) tutti i materiali di origine animale presenti negli attuali sistemi e provenienti da questi impianti di trasformazione, locali e macelli siano raccolti, trasportati e smaltiti, a seconda dei casi, come materiali di categoria 1 o 2, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - b) le norme nazionali siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 1° maggio 2004.
2. L'autorità competente adotta le necessarie disposizioni per controllare la conformità degli operatori autorizzati di locali e impianti con le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La autorizzazioni individuali concesse dall'autorità competente per i materiali raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue sono immediatamente e permanentemente ritirate a qualsiasi operatore locale o impianto che cessi di rispettare le condizioni di cui alla presente decisione.
2. L'autorità competente ritira ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, entro e non oltre il 31 agosto 2004 in Estonia ed entro e non oltre il 1° maggio 2005 in Ungheria.

L'autorità competente non concede un'autorizzazione finale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 qualora sulla base delle sue ispezioni non sia soddisfatta del rispetto delle prescrizioni del suddetto regolamento da parte dei locali e impianti di cui all'articolo 1.
3. I materiali non conformi ai requisiti della presente decisione sono eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 3

L'Estonia e l'Ungheria adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure, informandone immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto concerne l'elenco dei posti di ispezione frontaliere nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia***[notificata con il numero C(2004) 1690]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE², in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

¹ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

² GU L 268 del 24.6.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (1) Per taluni atti che rimangono validi successivamente al 1° maggio 2004 e che devono essere modificati a seguito dell'adesione, i necessari adeguamenti non sono contemplati nell'atto di adesione del 2003 o, anche se ivi contemplati, necessitano di ulteriori adeguamenti. Tutti gli adeguamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da essere applicabili a decorrere dalla stessa.
- (2) Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adeguamenti devono essere adottati dalla Commissione in tutti i casi in cui l'atto iniziale è stato adottato dalla Commissione.

- (3) Nella prospettiva dell'adesione dei nuovi Stati membri, poiché il processo di allargamento comporterà mutamenti importanti delle frontiere esterne della Comunità, occorre aggiornare l'elenco di cui alla decisione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione³.
- (4) I luoghi proposti nei nuovi Stati membri per fungere da posti d'ispezione frontaliere con i paesi terzi sono stati oggetto di ispezioni da parte della Commissione; occorre ora stabilire l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere istituiti ed attrezzati nei luoghi suddetti conformemente alle condizioni stabilite dalla Comunità.
- (5) Contemporaneamente, taluni Stati membri, segnatamente l'Austria, la Germania e l'Italia, non costituiranno più i confini orientali della Comunità con i paesi terzi e alcuni degli attuali posti d'ispezione frontaliere in detti Stati membri cesseranno di svolgere tale funzione.
- (6) Di conseguenza, occorre aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti di cui alla decisione 2001/881/CE, per tener conto dei posti d'ispezione frontaliere nei nuovi Stati membri e della perdita di funzione di taluni posti d'ispezione frontaliere in Germania, Austria e Italia.
- (7) La decisione 2004/273/CE della Commissione, del 18 marzo 2004, che adegua la decisione 2001/881/CE della Commissione per quanto concerne le aggiunte e le cancellazioni da apportare all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁴ era fondata sulla situazione emersa dall'ispezione preliminare della Commissione nel settembre 2003. Da allora, nei nuovi Stati membri sono stati completati altri posti e sono state fornite tutte le necessarie garanzie; occorre quindi aggiungere tali posti all'elenco.
- (8) A fini di chiarezza della normativa comunitaria, l'elenco di cui alla decisione 2001/881/CE va sostituito con l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione,
- (9) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/881/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

³ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/273/CE (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21).

⁴ GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1 della presente decisione.

ANEXO
BILAG
ANHANG
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ANNEX
ANNEXE

ALLEGATO
BIJLAGE
ANEXO
LIITE
BILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
AUTORIZADOS
LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI
LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS

VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTRO LLSTELLEN

LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA

LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉES

1 =	Nombre Navn Name Όνομασία Name Nom	Nome Naam Nome Nimi Namn
2 =	Código Animo Animo-Kode Animo-Code Κωδικός Animo Animo Code Code Animo	Codice Animo Animo-Code Código Animo Animo-koodi Animo-Kod
3 =	Tipo Type Art Φύση Type Type	Tipo Type Tipo Tyyppi Typ
A =	Aeropuerto Lufthavn Flughafen Αεροδρόμιο Airport Aéroport	Aeroporto Luchthaven Aeroporto Lentokenttä Flygplats

F =	Ferrocarril Jernbane Schiene Σιδηρόδρομος Raila Rail	Ferrovia Spoorweg Caminho-de-ferro Rautatie Järnväg
P =	Puerto Havn Hafen Λιμένας Port Port	Porto Zeehaven Porto Satama Hamn
R =	Carretera Landevej Straße Οδός Road Route	Strada Weg Estrada Maantie Väg
4 =	Centro de inspección Inspektionscenter Kontrollzentrum Κέντρο ελέγχου Inspection centre Centre d'inspection	Centro d'ispezione Inspectiecentrum Centro de inspeção Tarkastuskeskus Kontrollzentrum
5=	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits	Prodotti Producten Produtos Tuotteet Produkte
HC =	Todos los productos destinados al consumo humano Alle produkter til konsum Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση All Products for Human Consumption Tous produits de consommation humaine	Prodotti per il consumo umano Producten voor menselijke consumptie Todos os produtos para consumo humano Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitettut tuotteet Produkter avsedda för Konsumtion
NHC =	Otros productos Andre produkter Andere Erzeugnisse Λοιπά προϊόντα Other Products Autres produits	Altri prodotti Andere producten Outros produtos Muut tuotteet Andra produkter
NT =	sin requisitos de temperatura ingen temperaturkrav Ohne Temperaturanforderungen Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία no temperature requirements sans conditions de température	che non richiedono temperature specifiche geen temperaturen vereist sem exigências quanto à temperatura ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia inga krav på temperatur

T =	Productos congelados/refrigerados Frosne/kølede produkter Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη Frozen/Chilled products Produits congelés/réfrigérés	Prodotti congelati / refrigerati Bevroren/gekoelde producten Produtos congelados/refrigerados Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet Frysta/kylda produkter
T(FR) =	Productos congelados Frosne produkter Gefrorene Erzeugnisse Προϊόντα κατεψυγμένα Frozen products Produits congelés	Prodotti congelati Bevroren producten Produtos congelados Pakastetut tuotteet Frysta produkter
T(CH) =	Productos refrigerados Kølede produkter Gekühlte Erzeugnisse Διατηρημένα με απλή ψύξη Chilled products Produits réfrigérés	Prodotti refrigerati Gekoelde producten Produtos refrigerados Jäähdytetyt tuotteet Kylda produkter
6 =	Animales vivos Levende dyr Lebende Tiere Ζωντανά ζώα Live animals Animaux vivants	Animali vivi Levende dieren Animaux vivos Elävät eläimet Levande djur
U =	Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipédes domestiques ou sauvages	Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens Sorkka- ja kavioläimet: naudat, siat, vuahet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä pidettävät kavioläimet Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E =	<p>Equidos registrados definidos en la directiva 90/426/CEE del Consejo</p> <p>Registredede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF</p> <p>Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt</p> <p>Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην “οδηγία 90/426/EOK του Συμβουλίου</p> <p>Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC</p> <p>Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE</p>	<p>Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio</p> <p>Geregistreeerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad</p> <p>Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho</p> <p>Rekisteröidyt hevosläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY</p> <p>Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG</p>
O =	<p>Otros animales (incluidos los de zoológico)</p> <p>Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver)</p> <p>Andere Tiere (einschließlich Zootiere)</p> <p>Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων)</p> <p>Other animals (including zoo animals)</p> <p>Autres animaux (y compris animaux de zoos)</p>	<p>Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)</p> <p>Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren)</p> <p>Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico)</p> <p>Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet)</p> <p>Andra djur (även djur från djurparker)</p>
5-6 =	<p>Menciones especiales</p> <p>Særlige betingelser</p> <p>Spezielle Bemerkungen</p> <p>Ειδικές παρατηρήσεις</p> <p>Special remarks</p> <p>Mentions spéciales</p>	<p>Note particolari</p> <p>Bijzondere opmerkingen</p> <p>Menções especiais</p> <p>Erityismainintoja</p> <p>Anmärkningar</p>
*	<p>Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6)</p> <p>Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6</p> <p>Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt</p> <p>Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/EK μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6</p> <p>Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6</p> <p>Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6</p>	<p>Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6</p> <p>Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1,4,5 en 6</p> <p>Suspensas, com base no artigo 6º da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6</p> <p>Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakeessa esitetään</p> <p>Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6</p>
(1) =	<p>De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado del artículo 19.3 de la Directiva 97/78/CE del Consejo</p> <p>Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF</p> <p>Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde</p> <p>Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/EOK της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/EK του Συμβουλίου</p> <p>Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of Council Directive 97/78/EC</p>	<p>Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio</p> <p>Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG</p> <p>Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do nº3 do artigo 19º da Directiva 97/78/CE do Conselho</p> <p>Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti</p> <p>Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG</p>

	Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19 paragraphe 3 de la directive 97/78/CE du Conseil	
(2) =	Únicamente productos embalados	Prodotti imballati unicamente
	Kun emballerede produkter	Uitsluitend verpakte producten
	Nur umhüllte Erzeugnisse	Apenas produtos embalados
	Συσκευασμένα προϊόντα μόνο	Ainoastaan pakatut tuotteet
	Packed products only	Endast förpackade produkter
	Produits emballés uniquement	

(3) =	<p>Únicamente productos pesqueros Kun fiskeprodukter Ausschließlich Fischereierzeugnisse Αλιεύματα μόνο Fishery products only Produits de la pêche uniquement</p>	<p>Prodotti della pesca unicamente Uitsluitend visserijproducten Apenas produtos da pesca Ainoastaan kalastustuotteet Endast fiskeriprodukter</p>
(4) =	<p>Únicamente proteínas animales Kun animalske proteiner Nur Tierisches Eiweiß Ζωικές πρωτεΐνες μόνο Animal proteins only Uniquement protéines animales</p>	<p>Unicamente proteine animali Uitsluitend dierlijke eiwitten Apenas proteínas animais Ainoastaan eläinproteiinit Endast djurproteins</p>
(5) =	<p>Únicamente lana, cueros y pieles Kun uld, skind og huder NurWolle, Häute und Felle Έριο και δέρματα μόνο Wool hides and skins only Laine et peaux uniquement</p>	<p>Lana e pelli unicamente Uitsluitend wol, huiden en vellen Apenas lã e peles Ainoastaan villa, vuodat ja nahat Endast ull hudar och skinn</p>
(6) =	<p>Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια Only liquid fats, oils, and fish oils Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement</p>	<p>Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor</p>
(7) =	<p>Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) Islandske ponyer (kun fra april til oktober) Islandponys (nur von April bis Oktober) Μικρόσωμα άλογα (πόνους) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) Icelandic ponies (from April to October only) Poneys d'Islande (d'avril à Octobre uniquement)</p>	<p>Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) Ijslandse pony's (enkel van april tot oktober) Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) Islandshästar (endast från april till oktober)</p>
(8) =	<p>Equinos únicamente Kun enhovede dyr Nur Einhufer Μόνο ιπποειδή Equidaes only Equidés uniquement</p>	<p>Unicamente equidi Uitsluitend paardachtigen Apenas equídeos Ainoastaan hevokset Endast hästdjur</p>
(9) =	<p>Únicamente peces tropicales Kun tropiske fisk Nur tropische Fische Τροπικά ψάρια μόνο Tropical fish only Poissons tropicaux uniquement</p>	<p>Unicamente pesci tropicali Uitsluitend tropische vissen Apenas peixes tropicais Ainoastaan trooppiset kalat Endast tropiska fiskar</p>
(10) =	<p>Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las ráticas Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites Uniquement chats, chiens, rongeurs,</p>	<p>Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites Ainoastaan kissat, koirat, jyrtsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälataisiin kuuluvat linnut Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar</p>

	lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites	
(11) =	Únicamente alimentos a granel para animales Kun foderstoffer i løs afladning Nur Futtermittel als Schüttgut Ζωοτροφές χύμα μόνο Only feedstuffs in bulk Aliments pour animaux en vrac uniquement	Alimenti per animali in massa unicamente Uitsluitend onverpakte diervoeders Apenas alimentos para animais a granel Ainoastaan pakkaamaton rehu Endast foder i lös vikt
(12) =	En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο· και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο. For (U) in the case of <u>solipeds</u> , only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. Pour «U», dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour «O», uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo.	Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. Sorkka- ja kavioläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitettut kavioläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitettut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13)=

Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales vivos) de la frontera húngaro-romana, sujeta a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véase la Decisión 2003/630/CE de la Comisión - DO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE - DO L 79, 17.3.2004..

Nagylak HU: Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF - EUT L 218 af 30.8.2003, s.55 + 2004/253/EF - EUT L 79, 17.3.2004..

Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitrittsvertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission - ABL L 218 vom 30.8.2003, S. 55 + 2004/25/EG - ABL L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώα) στα ογγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα όσο και για τα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/EK της Επιτροπής - EE L 218, 30.8.2003., σ. 5 + 2004/253/EK - EE L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the Hungarian Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both products and live animals. See Commission Decision 2003/630/EC - OJ L 218, 30.8.2003, p; 55 + 2004/253/EC - OJ L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission - JO L 218 du 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE - JO L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione - GU L 218 del 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE - GU L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie - PB L 218 van 30.8.2003, blz. 55 + 2004/253/EG - PB L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Trata-se de um posto de inspeção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/CE - JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE - JO L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat) ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirtymätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY - EUVL L 218, 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/EY - EUVL L 79, 17.3.2004.

Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG - EUT L 218, 30.8.2003, s. 55 + 2004/253/EG - EUT L 79, 17.3.2004.

(14) =

Designado para el tránsito a través de la

Designato per il transito nella Comunità europea

Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente.

Udpeget EF-transitsted for sendering af visse animalske produkter til konsum, som transporterer til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser.

Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren.

Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation

Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable.

di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria.

Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving.

Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Rússia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente.

Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen.

För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Bélgica Land : Belgien Land : Belgien Χώρα : Βέλγιο Country : Belgium Pays : Belgique	Paese : Belgio Land : België País : Bélgica Maa : Belgia Land : Belgien
---	---

1	2	3	4	5	6
Antwerpen	0502699	P		HC, NHC	
Brussel-Zaventem	0502899	A	Centre 1	HC	
			Centre 2	HC	
			Centre 3	NHC	U, E, O
Charleroi	0503299	A		HC(2)	
Gent	0502999	P		NHC-NT(6)	
Liège	0503099	A		HC, NHC-NT, NHC-T(FR)	U,E,O
Oostende	0502599	P		HC-T(2)	
Oostende	0503199	A	Centre 1	HC(2)	
			Centre 2		E, O
Zeebrugge	0502799	P	OHCZ	HC, NHC	
			FCT	HC	

Pais : Chipre	Paese : Cipro
Land : Cypern	Land : Cyprus
Land : Zypern	País : Chipre
Χώρα : Κύπρος	Maa : Kypros
Country : Cyprus	Land : Cypern
Pays : Chypre	

1	2	3	4	5	6
Larnaka	2140099	A		HC(2), NHC-NT(2)	O
Lemesos	2150099	P		HC(2), NHC-NT	

Pais	: República Checa	Paese	: Repubblica ceca
Land	: Tjekkiet	Land	: Tsjechië
Land	: Tschechischen Republik	País	: República Checa
Χώρα	: Τσεχία	Maa	: Tšekki
Country	: Czech Republic	Land	: Tjeckien
Pays	: République tchèque		

1	2	3	4	5	6
Praha-Ruzyně	2200099	A		HC(2), NHC(2)	E,O

Pais	: Estonia	Paese	: Estonia
Land	: Estland	Land	: Estland
Land	: Estland	País	: Estónia
Χώρα	: Εσθονία	Maa	: Viro
Country	: Estonia	Land	: Estland
Pays	: Estonie		

1	2	3	4	5	6
Luhamaa	2300199	R		HC, NHC	U, E
Paldiski	2300599	P		HC(2), NHC-NT(2)	
Paljassare	2300499	P		HC –T(FR)(2)	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Dinamarca Land : Danmark Land : Dänemark Χώρα : Δανία Country : Denmark Pays : Danemark	Paese : Danimarca Land : Denemarken País : Dinamarca Maa : Tanska Land : Danmark
---	--

1	2	3	4	5	6
Ålborg 1	0902299	P		HC-T(FR)(1)(2)	
Ålborg 2	0951699	P		HC(2), NHC (2)	
Århus	0902199	P		HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT (2) (11)	E
Esbjerg	0902399	P		HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)	
Fredericia	0911099	P		HC(1)(2), NHC(2)	
Hanstholm	0911399	P		HC-T(FR) (1)(3)	
Hirtshals	0911599	P	Centre 1	HC-T(FR)(1)(2)	
			Centre 2	HC-T(FR)(1)(2)	
Billund	0901799	A		HC-T(1)(2), NHC(2)	U, E, O
København	0911699	A	Centre 1	HC(1)(2), NHC(2)	
			Centre 2	HC(1)(2), NHC(2)	
			Centre 3		U,E,O
København	0921699	P		HC(1), NHC	
Rønne	0941699	P		HC-T(FR)(1) (2) (3)	
Kolding	0901899	P		NHC(11)	
Skagen	0901999	P		HC-T(FR) (1)(2)(3)	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Alemania	Paese : Germania
Land : Tyskland	Land : Duitsland
Land : Deutschland	País : Alemanha
Χώρα : Γερμανία	Maa : Saksa
Country : Germany	Land : Tyskland
Pays : Allemagne	

1	2	3	4	5	6
Berlin-Tegel	0150299	A		HC, NHC	O
Brake	0151599	P		NHC-NT(4)	
Bremen	0150699	P		HC, NHC	
Bremerhaven	0150799	P		HC, NHC	
Cuxhaven	0151699	P	IC 1	HC-T (FR) (3)	
			IC 2	HC-T(FR)(3)	
Düsseldorf	0151999	A		HC (2), NHT-CH(2) NHC-NT(2)	O
Frankfurt/Main	0151099	A		HC, NHC	U, E, O
Hahn Airport	0155999	A		HC(2), NHC(2)	O
Hamburg Flughafen	0150999	A		HC, NHC	U, E, O
Hamburg Hafen*	0150899	P		HC, NHC	*E(7)
Hannover-Langenhagen	0151799	A		HC(2), NHC(2)	O
Kiel	0152699	P		HC, NHC	E
Köln	0152099	A		HC, NHC	O
Konstanz Straße	0153199	R		HC, NHC	U, E, O
Lübeck	0152799	P		HC, NHC	U, E
Rostock	0151399	P		HC, NHC	U, E, O
Schönefeld	0150599	A		HC (2), NHC (2)	U, E, O
Stuttgart	0149099	A		HC(2), NHC(2)	O
Weil/Rhein	0149199	R		HC, NHC	U, E, O
Weil/Rhein Mannheim	0153299	F		HC, NHC	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Grecia Land : Grækenland Land : Griechenland Χώρα : Ελλάδα Country : Greece Pays : Grèce	Paese : Grecia Land : Griekenland País : Grécia Maa : Kreikka Land : Grekland
--	---

1	2	3	4	5	6
Evzoni	1006099	R		HC, NHC	U, E, O
Athens International Airport	1005599	A		HC(2), NHC-NT(2)	U, E, O
Idomeni	1006299	F			U, E
Kakavia	1007099	R		HC(2), NHC-NT	
Neos Kafkassos	1006399	F		HC(2), NHC-NT	U, E, O
Neos Kafkassos	1006399	R		HC, NHC-NT	U,E, O
Ormenion*	1006699	R		HC(2), NHC-NT	*U, *O, *E
Peplos*	1007299	R		HC(2), NHC-NT	*U, *O,
Pireas	1005499	P		HC(2), NHC-NT,	
Promachonas	1006199	F			U, E, O
Promachonas	1006199	R		HC, NHC	U, E, O
Thessaloniki	1005799	A		HC(2), NHC-NT,	O
Thessaloniki	1005699	P		HC(2), NHC-NT	U, E,

Pais : Hungria	Paese : Ungheria
Land : Ungarn	Land : Hongarije
Land : Ungarn	País : Hungria
Χώρα : Ουγγαρία	Maa : Unkari
Country : Hungary	Land : Ungern
Pays : Hongrie	

1	2	3	4	5	6
Budapest-Ferihegy	2400399	A		HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)	O
Letenye	2401199	R		HC, NHC-NT	E
Nagylak (13)	2401699	R		HC, NHC,	U, E, O
Röszke	2402299	R		HC(2), NHC-NT(2)	E
Záhony	2499	R		HC, NHC-NT(2)	U,E

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : España Land : Spanien Land : Spanien Χώρα : Ισπανία Country : Spain Pays : Espagne	Paese : Spagna Land : Spanje País : Espanha Maa : Espanja Land : Spanien
--	--

1	2	3	4	5	6
A Coruña – Laxe	1148899	P	A Coruña	HC, NHC	
			Laxe	HC	
Algeciras	1147599	P	Productos	HC, NHC	
			Animales		U, E, O
Alicante	1148299	A		HC (2) , NHC(2)	O
Alicante	1148299	P		HC, NHC-NT	
Almeria	1148399	A		HC(2), NHC(2)	O
Almeria	1148399	P		HC, NHC	
Asturias	1148699	A		HC(2)	
Barcelona	1147199	A	Iberia	HC(2), NHC(2)	O
			Flightcare	HC(2), NHC(2)	O
Barcelona	1147199	P		HC, NHC	
Bilbao	1148499	A		HC(2), NHC(2)	O
Bilbao	1148499	P		HC, NHC	
Cádiz	1147499	P		HC, NHC	
Cartagena	1148599	P		HC, NHC	
Gijón	1148699	P		HC, NHC	
Gran Canaria	1148199	A		HC(2), NHC-NT(2)	O
Huelva	1148799	P	Puerto Interior	HC	
			Puerto Exterior	NHC-NT	
Las Palmas de Gran Canaria	1148199	P	Productos	HC, NHC	
			Animales		U, E, O
Madrid	1147899	A	Iberia	HC(2), NHC(2)	U, E, O
				HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)	U, E, O
			Flightcare		
			PER4	HC-T(CH)(2)	
			SFS	HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)	O

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

1	2	3	4	5	6
Málaga	1147399	A	Iberia	HC(2), NHC(2)	O
			DHL	HC(2), NHC(2)	
Málaga	1147399	P		HC, NHC	U, E, O
Marin	1149599	P		HC, NHC-T(FR) NHC-NT	
Palma de Mallorca	1147999	A		HC(2), NHC(2)	O
Pasajes	1147799	P		HC, NHC	U, E, O
Santa Cruz de Tenerife	1148099	P	Dársena	HC	
			Dique	NHC	U, E, O
Santander	1148999	A		HC(2), NHC(2)	
Santander	1148999	P		HC, NHC	
Santiago de Compostela	1148899	A		HC(2), NHC(2)	
San Sebastián	1147799	A		HC(2), NHC(2)	
Sevilla	1149099	A		HC(2), NHC(2)	O
Sevilla	1149099	P		HC, NHC	
Tarragona	1149199	P		HC, NHC	
Tenerife Norte	1148099	A		HC(2)	
Tenerife Sur	1149699	A	Productos	HC(2), NHC(2)	
			Animales		U, E, O
Valencia	1147299	A		HC(2), NHC(2)	O
Valencia	1147299	P		HC, NHC	
Vigo	1147699	A		HC(2), NHC(2)	
Vigo	1147699	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR) NHC-NT	
			Pantalan 3	HC-T(FR)(2,3)	
			Frioya	HC-T(FR)(2,3)	
			Frigalsa	HC-T(FR)(2,3)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2,3)	
			Vieirasa	HC-T(FR)(3)	
			Fandicosta	HC-T(FR)(2,3)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)	
Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal	1149499	P	Vilagarcia	HC(2), NHC(2,11)	
			Ribeira	HC	
			Caramiñal	HC	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

1	2	3	4	5	6
Vitoria	1149299	A	Productos	HC(2), NHC-NT(2) NHC-T (CH)(2)	
			Animales		U, E, O
Zaragoza	1149399	A		HC(2)	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Francia	Paese : Francia
Land : Frankrig	Land : Frankrijk
Land : Frankreich	País : França
Χώρα : Γαλλία	Maa : Ranska
Country : France	Land : Frankrike
Pays : France	

1	2	3	4	5	6
Beauvais	0216099	A			E
Bordeaux	0213399	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Bordeaux	0213399	P		HC	
Boulogne	0216299	P		HC-T(1)(3), HC- NT(1)(3)	
Brest	0212999	A		HC-T(1), HC-NT	
Brest	0212999	P		HC, NHC	
Châteauroux-Déols	0213699	A		HC-T(2)	
Concarneau-Douarnenez	0222999	P	Concarneau	HC-T(1)(3)	
			Douarnenez	HC-T(1)(3)	
Deauville	0211499	A			E
Divonne	0210199	R			U(8), E
Dunkerque	0215999	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Ferney - Voltaire (Genève)	0220199	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	O
La Rochelle-Rochefort	0211799	P	Chef de baie	HC-T(1)(3), HC- NT(3), NHC-NT(3)	
			Rochefort	HC-T(1)(3), HC- NT(3)	
			Tonnay	HC-T(1)(3), HC- NT(3)	
Le Havre	0217699	P	Hangar 56	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			Dugrand	HC-T(1)	
			EFBS	HC-T(1)	
			Fécamp	NHC(6)	
Lorient	0215699	P	STEF TFE	HC-T(1), HC-NT	
			CCIM	NHC	
Lyon-Saint Exupéry	0216999	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	O

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

1	2	3	4	5	6
Marseille Port	0211399	P	Hangar 14		U, E, O
			Hangar 26 - Mourepiane	NHC-NT	
			Hôtel des services publics de la Madrague	HC-T(1), HC-NT	
Marseille Fos sur Mer	0231399	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Marseille aéroport	0221399	A		HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	O
Nantes - Saint-Nazaire	0214499	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Nantes - Saint-Nazaire	0214499	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Nice	0210699	A		HC-T(CH)(2)	O
Orly	0229499	A	SFS	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			Air France	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			France Handling	HC-T(1), HC-NT, NHC	
Reunion Port Reunion	0229999	P		HC, NHC	
Reunion Roland -Garros	0219999	A		HC, NHC	O
Roissy Charles-de-Gaulle	0219399	A	Air France	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			France Handling	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			Centre SFS	HC-T(1), HC-NT	
			Station animalière		U, E, O
Rouen	0227699	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint Louis Bâle	0216899	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	O
Saint Louis Bâle	0216899	R		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Saint Malo	0213599	P		NHC-NT	
Saint-Julien Bardonnex	0217499	R		HC-T(1), HC-NT, NHC	U, O
Sète	0213499	P	Sète	NHC-NT	
			Frontignan	HC-T(1), HC-NT	
Toulouse-Blagnac	0213199	A		HC-T(1)(2), HC- NT(2), NHC	O
Vatry	0215199	A		HC-T(CH)(2)	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Irlanda	Paese : Irlanda
Land : Irland	Land : Ierland
Land : Irland	País : Irlanda
Χώρα : Ιρλανδία	Maa : Irlanti
Country : Ireland	Land : Irland
Pays : Irlande	

1	2	3	4	5	6
Dublin Airport	0802999	A			E, O
Dublin Port	0802899	P		HC, NHC	
Shannon	0803199	A		HC(2) NHC(2)	U, E, O

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Italia	Paese : Italia
Land : Italien	Land : Italië
Land : Italien	País : Itália
Χώρα : Ιταλία	Maa : Italia
Country : Italy	Land : Italien
Pays : Italie	

1	2	3	4	5	6
Ancona	0300199	A		HC, NHC	
Ancona	0300199	P		HC	
Bari	0300299	P		HC, NHC	
Bergamo	0303999	A		HC, NHC	
Bologna-Borgo Panigale	0300499	A		HC, NHC	O
Campocologno	0303199	F			U
Chiasso	0300599	F		HC, NHC	U, O
Chiasso	0300599	R		HC, NHC	U, O
Gaeta	0303299	P		HC-T(3)	
Genova	0301099	P	Calata Sanità (terminal Sech)	HC, NHC-NT	
			Calata Bettolo (terminal Grimaldi)	HC-T(FR)	
			Nino Ronco (terminal Messina)	NHC-NT	
			Porto di Voltri (Voltri)	HC, NHC-NT	
			Porto di Vado (Vado Ligure – Savona)	HC-T(FR), NHC-NT	
			Ponte Paleocapa	NHC-NT (6)	
Genova	0301099	A		HC, NHC	O
Gioia Tauro	0304099	P		HC, NHC	
Gran San Bernardo - Pollein	0302099	R		HC, NHC	U, E, O
La Spezia	0303399	P		HC, NHC	U, E
Livorno – Pisa	0301399	P	Porto Commerciale	HC, NHC	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

1	2	3	4	5	6
			Sintermar	HC, NHC	
			Lorenzini	HC, NHC-NT	
			Terminal Darsena Toscana	HC, NHC	
Livorno – Pisa	0301399	A		HC, NHC	
Milano – Linate	0301299	A		HC, NHC	O
Milano – Malpensa	0301599	A	Magazzini aeroportuali	HC, NHC	U, E, O
Napoli	0301899	P	Molo Bausan	HC, NHC	
Napoli	0301899	A		HC, NHC-NT	
Olbia	0302299	P		HC-T(3)	
Palermo	0301999	A		HC, NHC	
Palermo	0301999	P		HC, NHC	
Ravenna	0303499	P	Frigoterminal	HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT	
			Sapir 1	NHC-NT	
			Sapir 2	HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT	
			Setramar	NHC-NT	
			Docks Cereali	NHC -NT	
Reggio Calabria	0301799	P		HC, NHC	O
Reggio Calabria	0301799	A		HC, NHC	
Roma - Fiumicino	0300899	A	Alitalia	HC, NHC	O
			Aeroporti di Roma	HC, NHC	E,O
Rimini	0304199	A		HC(2), NHC(2)	
Salerno	0303599	P		HC, NHC	
Taranto	0303699	P		HC, NHC	
Torino - Caselle	0302599	A		HC, NHC	O
Trapani	0303799	P		HC	
Trieste	0302699	P	Hangar 69	HC, NHC	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

1	2	3	4	5	6
			Molo 'O'		U, E
			Mag. FRIGOMAR	HC -T	
Venezia	0302799	A		HC (2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	
Venezia	0302799	P		HC, NHC	
Verona	0302999	A		HC(2) NHC(2)	

Pais : Letonia	Paese : Lettonia
Land : Letland	Land : Letland
Land : Lettland	País : Letónia
Χώρα : Λετονία	Maa : Latvia
Country : Latvia	Land : Lettland
Pays : Lettonie	

1	2	3	4	5	6
Patarnieki (14)	2973199	R	IC1	HC, NHC-T(CH), NHC-NT	
			IC2		U, E, O
Terehova (14)	2972299	R		HC, NHC-NT	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais	: Lituania	Paese	: Lituania
Land	: Litauen	Land	: Litouwen
Land	: Litauen	País	: Lituânia
Χώρα	: Λιθουανία	Maa	: Liettua
Country	: Lithuania	Land	: Litauen
Pays	: Lituanie		

1	2	3	4	5	6
Kena (14)	3001399	F		HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT	
Kybartai (14)	3001899	R		HC, NHC	
Kybartai (14)	3002199	F		HC, NHC	
Lavoriškės (14)	3001199	R		HC, NHC	
Medininkai (14)	3001299	R		HC, NHC-T(FR) NHC-NT	U, E, O
Molo	3001699	P		HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)	
Malkų įlankos	3001599	P		HC, NHC	
Pilies	3002299	P		HC-T(FR)(2), HC-NT(2) NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)	
Panemunė (14)	3001799	R		HC,NHC	
Pagėgiai (14)	3002099	F		HC,NHC	
Šalčininkai (14)	3001499	R		HC, NHC	
Vilnius	3001999	A		HC, NHC	O

Pais : Luxemburgo	Paese : Lussemburgo
Land : Luxembourg	Land : Luxemburg
Land : Luxemburg	País : Luxemburgo
Χώρα : Λουξεμβούργο	Maa : Luxemburg
Country : Luxembourg	Land : Luxemburg
Pays : Luxembourg	

1	2	3	4	5	6
Luxembourg	0600199	A	Centre 1	HC	
			Centre 2	NHC---NT	
			Centre3		U, E, O
			Centre 4	NHC-T(CH)(2)	

Pais : Malta	Paese : Malta
Land : Malta	Land : Malta
Land : Malta	País : Malta
Χώρα : Μάλτα	Maa : Malta
Country : Malta	Land : Malta
Pays : Malte	

1	2	3	4	5	6
Luqa	3101099	A		HC(2), NHC(2)	O

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Países Bajos	Paese : Paesi Bassi
Land : Nederlandene	Land : Nederland
Land : Niederlande	País : Países Baixos
Χώρα : Κάτω Χώρες	Maa : Alankomaat
Country : Netherlands	Land : Nederländerna
Pays : Pays-Bas	

1	2	3	4	5	6
Amsterdam	0401399	A	KLM-1	HC(2), NHC	
			Aero Ground Services	HC(2), NHC	
			KLM-2		U,E, O (12)
			Freshport		O(9)
Amsterdam	0401799	P	Daalimpex Velzen	HC-T	
			PCA	HC(2) NHC(2)	
			Kloosterboer Ijmuiden	HC-T	
Eemshaven	0401899	P		HC-T (2), NHC-T (FR)(2)	
Harlingen	0402099	P	Daalimpex	HC-T	
Maastricht	0401599	A		HC, NHC	U, E, O
Moerdijk	0402699	P		HC-NT	
Rotterdam	0401699	P	EBS	NHC-NT(11)	
			Eurofrigo Karimatastraat	NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Kloosterboer	HC-T(FR)	
			Wibaco	HC-T(FR)2, HC-NT	
			Van Heezik	HC-T(FR)(2)	
Vlissingen	0402199	P	Van Bon	HC(2), NHC	
			Kloosterboer	HC-T(2), HC-NT	

Pais : Austria	Paese : Austria
Land : Østrig	Land : Oostenrijk
Land : Österreich	País : Áustria
Χώρα : Αυστρία	Maa : Itävalta
Country : Austria	Land : Österrike
Pays : Autriche	

1	2	3	4	5	6
Feldkirch-Buchs	1301399	F		HC-NT(2), NHC-NT	
Feldkirch-Tisis	1301399	R		HC(2), NHC-NT	E
Höchst	1300699	R		HC, NHC-NT	U, E, O
Linz	1300999	A		HC(2), NHC(2)	O, E, U(8)
Wien-Schwechat	1301599	A		HC(2), NHC(2)	O

Pais	: Polonia	Paese	: Polonia
Land	: Polen	Land	: Polen
Land	: Polen	País	: Polónia
Χώρα	: Πολωνία	Maa	: Puola
Country	: Poland	Land	: Polen
Pays	: Pologne		

1	2	3	4	5	6
Bezledy (14)	2528199	R		HC,NHC	U,E,O
Gdynia	2522199	P		HC,NHC	U,E,O
Korczowa	2518199	R		HC, NHC	U, E,O
Kukuryki-Koroszczyn	2506199	R		HC, NHC	U, E, O
Kuźnica Białostocka (14)	2520199	R		HC, NHC	U, E,O
Świnoujście	2532299	P		HC, NHC	
Szczecin	2532199	P		HC, NHC	
Warszawa Okęcie	2514199	A		HC(2), NHC(2)	U, E,O

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Portugal	Paese : Portogallo
Land : Portugal	Land : Portugal
Land : Portugal	País : Portugal
Χώρα : Πορτογαλία	Maa : Portugali
Country : Portugal	Land : Portugal
Pays : Portugal	

1	2	3	4	5	6
Aveiro	1204499	P		HC-T(FR)(3)	
Faro	1203599	A		HC-T(2)	O
Funchal (Madeira)	1203699	A		HC,NHC	O
Funchal (Madeira)	1203699	P		HC-T,	
Horta (Açores)	1204299	P		HC-T(FR)(3)	
Lisboa	1203399	A	Centre 1	HC(2), NHC-NT(2)	O
			Centre 2		U, E
Lisboa	1203999	P	Liscont	HC(2), NHC-NT	
			Xabregas	HC-T(FR),HC-NT, NHC-NT	
			Docapesca	HC (2)	
Peniche	1204699	P		HC-T(FR)(3)	
Ponta Delgada (Açores)	1203799	A		NHC-NT	
Ponta Delgada (Açores)	1203799	P		HC-T(FR)(3) NHC-T(FR)(3)	
Porto	1203499	A		HC-T, NHC-NT	O
Porto	1204099	P		HC-T, NHC-NT	
Praia da Vitória (Açores)	1203899	P			U, E
Setúbal	1204899	P		HC(2), NHC	
Viana do Castelo	1204399	P		HC-T(FR)(3)	

Pais	: Eslovaquia	Paese	: Slovacchia
Land	: Slovakiët	Land	: Slowakije
Land	: Slowakei	País	: Eslováquia
Χώρα	: Σλοβακία	Maa	: Slovakia
Country	: Slovakia	Land	: Slovakien
Pays	: Slovaquie		

1	2	3	4	5	6
Vyšné Nemecké	3300199	R	I/C 1	HC, NHC	
			I/C 2		U, E
Čierna nad Tisou	3300299	F		HC, NHC	

Pais : Eslovenia	Paese : Slovenia
Land : Slovenien	Land : Slovenië
Land : Slowenien	País : Eslovénia
Χώρα : Σλοβενία	Maa : Slovenia
Country : Slovenia	Land : Slovenien
Pays : Slovénie	

1	2	3	4	5	6
Obrežje	2600599	R		HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	U, E, O

Pais : Finlandia	Paese : Finlandia
Land : Finland	Land : Finland
Land : Finnland	País : Finlândia
Χώρα : Φινλανδία	Maa : Suomi
Country : Finland	Land : Finland
Pays : Finlande	

1	2	3	4	5	6
Hamina	1420599	P		HC(2), NHC (2)	
Helsinki	1410199	A		HC(2), NHC(2)	O
Helsinki	1400199	P		HC, NHC-NT	U, E, O
Ivalo	1411299	R		HC, NHC	
Vaalimaa	1410599	R		HC, NHC	U, E, O

Pais : Suecia	Paese : Svezia
Land : Sverige	Land : Zweden
Land : Schweden	País : Suécia
Χώρα : Σουηδία	Maa : Ruotsi
Country : Sweden	Land : Sverige
Pays : Suède	

1	2	3	4	5	6
Göteborg	1614299	P		HC(1), NHC	U, E, O
Göteborg-Landvetter	1614199	A		HC(1), NHC	U, E, O
Helsingborg	1612399	P		HC(1), NHC	
Norrköping	1605199	A			U, E
Norrköping	1605299	P		HC(2)	
Stockholm	1601199	P		HC(1)	
Stockholm - Arlanda	1601299	A		HC(1), NHC	U, E, O
Varberg	1613199	P		NHC	E, (7)

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

Pais : Reino Unido	Paese : Regno Unito
Land : Det Forenede Kongerige	Land : Verenigd Koninkrijk
Land : Vereinigtes Königreich	País : Reino Unido
Χώρα : Ηνωμένο Βασίλειο	Maa : Yhdistynyt kuningaskunta
Country : United Kingdom	Land : Förenade kungariket
Pays : Royaume-Uni	

1	2	3	4	5	6
Aberdeen	0730399	P		HC-T(FR)(1,2,3),	
Belfast	0740099	A		HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)	
Belfast	0740099	P		HC-T(1), NHC-(FR),	
Bristol	0711099	P		HC-T(FR) (1), HC-NT, NHC-NT	
East Midlands	0712199	A		HC-T(1), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT	
Falmouth	0714299	P		HC-T(1), HC-NT	
Felixstowe	0713099	P	TCEF	HC-T(1), , NHC-T(FR), NHC-NT	
			ATEF	HC-NT(1)	
Gatwick	0713299	A		HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)	O
Glasgow	0731099	A		HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	O
Glasson	0710399	P		NHC-NT	
Goole	0714099	P		NHC-NT(4)	
Grangemouth	0730899	P		NHC-NT(4)	
Grimsby - Immingham	0712299	P	Centre 1	HC-T(FR)(1),	
			Centre 2	NHC-NT	
Grove Wharf Wharton	0711599	P		NHC-NT	
Heathrow	0712499	A	Centre 1	HC-T(1), HC-NT, NHC	U, E, O
			Centre 2	HC-T(1), HC-NT,	
			Animal Reception Centre		
Hull	0714199	P		HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	
Invergordon	0730299	P		NHC-NT(4)	
Ipswich	0713199	P		HC-T(FR)(1), HC-NT, NHC –T(FR), NHC-NT	

SANCO/10142/ 2004 R1 [ACCs+MS] Consolidated ANNEX

1	2	3	4	5	6
Liverpool	0712099	P		HC-T(FR)(1)(2), HC-NT, NHC-NT	
Luton	0710099	A			U, E
Manchester	0713799	A		HC-T(1), HC-NT, NHC	O(10)
Peterhead	0730699	P		HC-T(FR), (1,2,3)	
Portsmouth	0711299	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Prestwick	0731199	A			U,E
Shoreham	0713499	P		NHC-NT(5)	
Southampton	0711399	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Stansted	0714399	A		HC-NT(2), NHC-NT(2)	U, E
Sutton Bridge	0713599	P		NHC-NT(4)	
Thamesport	0711899	P		HC-T(1), HC-NT, NHC	
Tilbury	0710899	P		HC-T(1), HC-NT, NHC-T (FR), NHC-NT	
Tyne - Northshields*	0712999	P		*HC-T(1), HC-NT, NHC	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****sugli orientamenti per un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5}****[notificata con il numero C(2004) 1713]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/470/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma e la sezione V dell'allegato IX,visto il parere del Comitato istituito dall'articolo 12 comma 2 della Direttiva 96/62/CE del Consiglio²,

considerando quanto segue:

- (1) Il CEN sta attualmente normalizzando un metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5}. In attesa di tale metodo di riferimento, la Commissione deve fornire orientamenti su un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5}
- (2) La Decisione 2003/37/CE della Commissione del 16 gennaio 2003 fornisce orientamenti su tale metodo di riferimento provvisorio³
- (3) La Decisione 2003/37/CE deve essere modificata in ragione di un'omissione nell'allegato in riferimento agli strumenti di campionamento e della necessità di aggiornare altre informazioni contenute nell'allegato con riferimento ai metodi di

¹ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva modificata dalla Decisione 2001/744/CE della Commissione (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 35).

² GU L 296 del 21.11.1996, pag. 1. Direttiva modificata dal Regolamento 1882/2003/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

³ GU L 12 del 17.1.2003, pag. 31.

misurazione per esigenze di chiarezza e per tener conto dell'evoluzione tecnica in materia;

(4) La Decisione 2003/37 deve essere abrogata per esigenze di chiarezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti relativi ad un metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5} figurano nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/37/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER LA MISURAZIONE DELLE PM_{2,5} IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/30/CE

L'obiettivo del presente documento è di fornire ai responsabili della gestione della qualità dell'aria e agli operatori delle reti raccomandazioni sulla scelta degli strumenti di misurazione delle particelle PM_{2,5} previsti dalla direttiva 1999/30/CE per tali particelle. Le raccomandazioni non valgono per altre possibili applicazioni finalizzate ad obiettivi di misurazione differenti, come ad esempio attività di ricerca o misurazioni indicative.

Il contesto e l'attività di normalizzazione del CEN

Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 1999/30/CE "gli Stati membri garantiscono che vengano installate e gestite stazioni di misurazione per fornire dati sulle concentrazioni delle particelle PM_{2,5}. Il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione delle PM_{2,5} sono determinati dagli Stati membri in modo rappresentativo delle concentrazioni delle PM_{2,5} sul proprio territorio nazionale. Ove possibile, i punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione dei punti di campionamento per le PM₁₀". L'articolo 7 aggiunge che "il (...) metodo di riferimento provvisorio per il campionamento e la misurazione delle PM_{2,5} è indicato nella sezione V dell'allegato IX." Infine l'allegato IX impone alla Commissione europea di elaborare orientamenti in consultazione con il comitato di cui all'articolo 12 della direttiva 96/62/CE.

La DG Ambiente ha dato mandato al CEN di elaborare un metodo di riferimento normalizzato a livello europeo per la misurazione delle PM_{2,5}. Il metodo si basa sulla determinazione gravimetrica della frazione PM_{2,5} delle particelle atmosferiche, campionate in condizioni ambiente. Il gruppo di lavoro CEN TC 264/WG 15 ha iniziato la propria attività nel 2000. Campagne di misurazione sono state condotte in otto Stati membri, più precisamente Spagna, Germania, Paesi Bassi, Austria, Italia, Svezia, Regno Unito e Grecia, e sono state completate nel corso dell'estate 2003. Pertanto la versione definitiva del metodo normalizzato CEN non sarà disponibile prima del 2004.

Il gruppo di lavoro CEN WG 15 sta testando una serie di strumenti basati sul metodo di determinazione gravimetrica, dotati di dispositivi di ingresso differenti e realizzati da produttori europei, oltre al campionatore di riferimento ufficiale del governo degli Stati Uniti (US Federal Reference sampler):

- MINI-WRAC, campionatore a filtro singolo, prodotto dall'Istituto Fraunhofer di tossicologia e ricerca sugli aerosol (FhG-ITA), Germania
- US-Federal Reference sampler, campionatore a filtro singolo:
RAAS 2.5-1, prodotto da Thermo Andersen, Stati Uniti
Partisol FRM Model 2000, prodotto da Rupprecht and Patashnick, Stati Uniti
- Partisol plus 2025-SCC, campionatore sequenziale, prodotto da Rupprecht & Patashnick, Stati Uniti
- LVS-3D, campionatore a filtro singolo, prodotto da Derenda, Germania
- SEQ 47/50, campionatore sequenziale, prodotto da Leckel, Germania

- HVS-DHA 80, campionatore sequenziale, prodotto da Digitel, Svizzera.

Inoltre il CEN sta testando alcuni strumenti di misurazione automatica, basati sul metodo dell'assorbimento di radiazione beta e sulla microbilancia ad elemento oscillante (tapered element oscillating microbalance -TEOM) per determinarne l'equivalenza rispetto al metodo gravimetrico di riferimento:

- ADAM, assorbimento di radiazione beta, sequenziale, prodotto da OPSIS, Svezia
- FH 62 I-R, assorbimento di radiazione beta, nastro filtrante, prodotto da ESM Andersen, Germania
- BAM 1020, assorbimento di radiazione beta, nastro filtrante, prodotto da Met One, Stati Uniti
- TEOM SES, separatore a ciclone (sharp-cut-cyclone), prodotto da Rupprecht & Patashnick, Stati Uniti.

Problemi riscontrati nella misura della concentrazione di massa delle PM_{2,5}

Nella determinazione della concentrazione di massa delle PM_{2,5} occorre tener presenti alcuni problemi, in parte già noti a seguito delle precedenti esperienze di misurazione delle PM₁₀. Studi comparativi incrociati condotti in vari paesi dell'UE hanno messo in evidenza notevoli differenze tra i risultati dei campionatori manuali di PM_{2,5}, con scarti di $\pm 30\%$. I motivi di queste differenze sono complessi e possono così riassumersi:

- difetti del filtro, ad es. perdite per evaporazione durante il campionamento o il condizionamento del filtro;
- difetti del dispositivo di separazione granulometrica, ad es. una concenzione inadeguata, modifiche del taglio dovute ad un cattivo controllo del flusso volumetrico e deposito di particelle sulla superficie di impatto;
- difetti dovuti alla configurazione del sistema di campionamento; ad es. deposito di particelle nel tubo di campionamento (specie in caso di tubi lunghi o ricurvi).

Occorre notare che la composizione chimica delle PM_{2,5} è molto differente da quella delle PM₁₀; in particolare la frazione fine PM_{2,5} è più ricca di sostanze semivolatili (nitrato di ammonio, composti organici). Il particolato di diametro compreso tra PM₁₀ e PM_{2,5} è costituito in prevalenza da composti inerti come silice, ossidi metallici, ecc. Per questo motivo i problemi legati alle perdite di sostanze semivolatili, già osservati nel campionamento delle PM₁₀, possono essere ancor più pronunciati per le misurazioni delle PM_{2,5}.

Le perdite dipendono essenzialmente dalla composizione degli aerosol e dalla presenza di particelle volatili, nonché dalla differenza tra la temperatura ambiente e la temperatura di campionamento, cosicché possono esservi notevoli variazioni stagionali e geografiche. Ad esempio, in Scandinavia sono state registrate perdite vicine allo 0% in una rilevazione effettuata in primavera (aerosol provenienti dallo spargimento di sabbia sulle strade), mentre in Europa centrale sono state osservate perdite fino al 70% nel corso di una rilevazione effettuata nella stagione invernale (aerosol con un alto contenuto di nitrato di ammonio).

In questo contesto si può prevedere che un eventuale riscaldamento del sistema di campionamento avrà come risultato concentrazioni di $PM_{2,5}$ notevolmente più basse rispetto al sistema mantenuto in condizioni ambiente.

Raccomandazioni per il monitoraggio delle particelle $PM_{2,5}$

In attesa delle conclusioni delle attività di normalizzazione del CEN, è possibile formulare le seguenti raccomandazioni per il monitoraggio delle $PM_{2,5}$:

Metodo di misurazione

Secondo il mandato conferito dalla Commissione al CEN, il metodo di misurazione normalizzato dovrà basarsi sulla determinazione gravimetrica della frazione $PM_{2,5}$ di particolato raccolta su filtro in condizioni ambiente. Al momento il gruppo di lavoro CEN WG15 sta testando altri metodi, come l'assorbimento di radiazione beta e la microbilancia ad elemento oscillante (TEOM), per determinarne l'equivalenza con il metodo gravimetrico.

Dispositivi di ingresso specifici per le $PM_{2,5}$

Al momento esistono due modelli principali, usati a fini di monitoraggio e di ricerca: l'impattore ed il ciclone (sharp-cut-cyclone). Nell'ambito del gruppo di lavoro CEN WG 15 vengono testati vari modelli di entrambi i tipi. L'efficienza di separazione granulometrica deve essere tale da assicurare che nel filtro sia raccolto il 50% delle particelle con un diametro aerodinamico di $2.5 \mu m$.

Strumenti

La teoria e l'esperienza acquisita nell'attività di convalida relativa alle PM_{10} suggeriscono di evitare l'uso di strumenti che diano luogo ad un riscaldamento della sonda e/o del filtro di campionamento durante la raccolta per le misurazione delle $PM_{2,5}$. Per limitare al minimo la dispersione di particelle volatili per le $PM_{2,5}$, occorre preferire strumenti di campionamento che mantengano una temperatura quanto più vicina possibile alla temperatura ambiente.

Considerando l'incompletezza e la scarsa coerenza dei risultati finora ottenuti dai vari studi, al momento è impossibile scegliere tra gli strumenti proposti per il monitoraggio delle $PM_{2,5}$. Nella selezione di un determinato strumento di misurazione, si raccomanda particolare cautela. Occorre dare la preferenza ad opzioni che non implicino grandi investimenti di risorse e che consentano di adeguare le modalità di misurazione all'evoluzione della situazione (ad es. il previsto metodo normalizzato europeo di misurazione delle $PM_{2,5}$, i progressi tecnici realizzati dai produttori degli strumenti, la normativa sui metalli pesanti di prossima adozione).

Nel comunicare i dati relativi alle $PM_{2,5}$, è essenziale documentare in modo esauriente la metodologia di misurazione usata per ottenere tali dati.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che sopprime taluni stabilimenti lattiero-caseari dall'elenco degli stabilimenti autorizzati a trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE nel corso di un periodo transitorio in Polonia****[notificata con il numero C(2004) 1717]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/471/CE)**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia², in particolare l'articolo 24 e l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Alla Polonia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione.
- (2) La Polonia chiede che trentasette stabilimenti lattiero-caseari che sono stati autorizzati a trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE durante un periodo transitorio siano soppressi dall'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione. I suddetti stabilimenti non hanno la capacità di attuare il regime previsto al capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera c).
- (3) È opportuno sopprimere dall'elenco gli stabilimenti che non hanno la capacità di trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE,

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

- (4) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'appendice B di cui al capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1 dell'allegato XII dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato sono soppressi.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Polonia

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento
Stabilimenti soppressi dall'elenco degli stabilimenti autorizzati a trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE		
1.	B1 14281601	ZM „Bakoma” S.A.
3.	B1 08111601	SM Zary
4.	B1 04631601	Torunska SM
8.	B1 14291602	OSM Kosow
9.	A 20041601	SM”Mlekpól”
10.	B1 30111601	Obrzanska SM
11.	B1 14111604	„Onken Andex” Sp. zo.o
12.	A 20131601	SM “ Mlekowita”
14.	B1 14261601	OSM Siedlce
15.	B1 32141601	OSM Stargard Szczecinski
16.	B1 20081601	Moniecka SM w Monkach
17.	A 30291601	ZPM “MLECZ”
19.	B1 10051601	OSM Lowicz
20.	B1 06161601	Sm “Ryki”
22.	B1 02041601	SM “DEMI”
23.	B1 04641601	Kujawska SM
25.	A 32081602	“Arla Foods” Sp. Zo. O Goscino
26.	A 14221602	SM “ Mazowsze”
27.	B1 30621601	OSM Konin
28.	B1 04611601	SM “ OSOWA”
29.	A 14221601	“BELL-Polska” Sp.zo.o
31.	B1 14031601	OSM w Garwolinie

33.	B1 14021601	OSM Ciechanow
34.	A 16611601	”ZOTT- Polska” Sp.zo.o
36.	B1 14151603	SM Kurpie
37.	A 10171601	Spoldzielnia Dostawcow Mleka w Wieluniv
38.	B1 30271601	Mleczarnia „TUREK” Sp.zo.o
39.	B1 10611601	Lodzka SM
40.	B1 02071601	SM „KAMOS”
41.	A 30611601	OSM Kalisz
43.	B1 26131601	OSM Wloszczowa
44.	B1 02251601	OSM Zgorzelec
48.	B1 24751601	SM „Jogser”
49.	A 10121601	OSM Radomsko
51.	B1 24111601	OSM Raciborz
52.	A 04111601	Proszkownia Mleka Sp.zo.o Piotrkow Kujawski
53.	A 06061601	OSM Krasnystaw

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che sopprime taluni stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti a cui è stato concesso un periodo transitorio in Lettonia, in Lituania e in Ungheria****[notificata con il numero C(2004) 1724]****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/472/CE)**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia², in particolare l'articolo 24, l'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera d), l'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, lettera d), e l'allegato X, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Alla Lettonia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nelle appendici A e B dell'allegato VIII dell'atto di adesione.
- (2) La Lettonia chiede che 10 stabilimenti di carni, 3 stabilimenti di trasformazione del latte e uno stabilimento di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale siano soppressi dalle appendici A e B dell'allegato VIII dell'atto di adesione. Tali stabilimenti hanno cessato l'attività.
- (3) Alla Lituania è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell'appendice B dell'allegato IX dell'atto di adesione.

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

- (4) La Lituania chiede che 4 stabilimenti di carni e 3 stabilimenti ittici siano soppressi dall'appendice B dell'allegato IX dell'atto di adesione. 3 stabilimenti di carni e 2 stabilimenti ittici hanno cessato l'attività. Uno stabilimento di carni e uno stabilimento ittico hanno raggiunto la piena conformità alle norme comunitarie.
- (5) All'Ungheria è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti di carni elencati nell'appendice A dell'allegato X dell'atto di adesione.

- (6) L'Ungheria chiede che 26 stabilimenti di carni siano cancellati dall'appendice A. 4 stabilimenti hanno cessato l'attività, 13 macelli continueranno ad operare come macelli a bassa capacità conformemente ai requisiti dell'allegato II della direttiva 64/433/CE del Consiglio³, 5 stabilimenti di carni hanno raggiunto la conformità con la direttiva summenzionata cessando la propria attività di macellazione e 4 stabilimenti di carni raggiungeranno la piena conformità entro la data dell'adesione.
- (7) È opportuno aggiornare le rispettive appendici sopprimendo gli stabilimenti che hanno cessato l'attività o che hanno raggiunto la piena conformità con le norme comunitarie,
- (8) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lettonia

1. Nell'appendice A di cui al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 1 dell'allegato VIII dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato 1 sono soppressi.
2. Nell'appendice B di cui al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2 dell'allegato VIII dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato 2 sono soppressi.

Articolo 2

Lituania

Nell'appendice B di cui al capitolo 5, sezione B, sottosezione I dell'allegato IX dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato 3 sono soppressi.

Articolo 3

Ungheria

Nell'appendice A di cui al capitolo 5, sezione B, punto 1 dell'allegato X dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato 4 sono soppressi.

Articolo 4

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

³ GU L 121 del 29.7.1964. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag.7).

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO 1

Lettonia

Stabilimenti di trasformazione del latte

1. AGM Agro Eksports, Akciju sabiedrība
7. Selpils, Pienšaimnieku kooperatīvā sabiedrība
9. Dzilna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Stabilimenti ittici

4. Grif and Ko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
5. Unikom Investments LTD, Ltd
16. Ozols H, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
17. Salacgrīva 95, JSC
19. Rojas konservi, Ltd
21. Sabiles ADK, Ltd
23. Randa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Stabilimenti di carni

6. Grāvendāles receptes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
11. Valentīna un dēli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
17. Praktik BBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
19. Kas-Kad, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
21. Segums, Zemnieku saimniecība
22. Ozols, Akciju sabiedrība
23. Agnis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
26. Lauksalaca, Akciju sabiedrība
27. Veinils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
30. Dragon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

ALLEGATO 2

Lettonia

Stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale

2. Gauja AB

ALLEGATO 3

Lituania

Stabilimento ad alta capacità per carni fresche (macellazione)

1. UAB “Klaipėdos mėsa”

Stabilimenti ad alta capacità per prodotti a base di carne

5. UAB “Klaipėdos mėsinė”

Stabilimenti ad alta capacità per carni di pollame, prodotti a base di carne e preparazioni di carni

13. AB “Vienio paukštynas”

14. AB “Gireles paukštynas”

Stabilimenti per prodotti della pesca

1. UAB “Portlita”
2. UAB “Klaipėdos mėsinė”
4. Zelno im “Grundalas”

ALLEGATO 4

Ungheria

Stabilimenti di carni

1. Szilágy Gábor-Vágóhíd, Feldolgozó
2. Komárom Rt. Pontis Húsüzeme
4. Ász, Kolbász Kft
6. Pásztorhús Kft. Vágóhídja
8. Aranykezü Kft. Vágóhíd és Feldolgozó
14. Hejőhús Kft. Vágóhídja
15. Füstöltkolbász Kolbázkészítő és Szolgáltató Kft.

16. Fömo-Hús Húsipari és Kereskedelmi Kft
17. Héjja Testvérek Kft. Vágóhíd
19. Juhász-Hús Kft
20. Sarud-Hús Kft.
21. Pikker 2000 Bt. Vágóhídja
24. Bodó és Társa Kft
26. Dorozsmahús Kft
27. Bereg-Hús Kft
28. Sárvári Mezőgazdasági Rt. Vágóhíd-Húsüzem
30. Palini Hús Rt.
32. Hultai István Vágóhídja
34. Bajnainé Tsa. Bt.
35. Poszaveczi József Vágóhídja
36. Nemeshegyi Lászlóné Vágó és Húsfeldolgozó Üzeme
37. Árvai Húsipari Kft Vágóhídja
40. Provizio-3 Kft. Fehérvárcsurgói Vágóhíd
41. Mészáros Ferenc Vágóhídja
43. Adonyhús Kft
44. Jánosháza Hús Kft. Vágóhíd-Húsüzem

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica l'appendice B dell'allegato IX dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti dei settori della carne, del latte e del pesce in Lituani****[notificata con il numero C(2004) 1727]****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/473/CE)**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia², in particolare l'articolo IX, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera d),

considerando quanto segue:

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

- (1) L'allegato IX, capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera a) dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche³, all'allegato I della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile⁴, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁵, all'allegato I della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni⁶, all'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁷, e all'allegato della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁸, non si applicano agli stabilimenti della Lituania elencati nell'appendice B dell'allegato IX dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 2006, fermo restando il rispetto di determinate condizioni.
- (2) In Lituania, altri trentacinque stabilimenti ad alta capacità per le carni, altri cinque stabilimenti di trasformazione del latte e altri quattro stabilimenti di trasformazione del pesce incontrano delle difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, nell'allegato I della direttiva 71/118/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE, nell'allegato I della direttiva 94/65/CE, nell'allegato B della direttiva 92/46/CEE e nell'allegato della direttiva 91/493/CEE.
- (3) Di conseguenza, questi quarantaquattro stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento in modo da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 94/65/CE, 92/46/CEE e 91/493/CEE.
- (4) I quarantaquattro stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo limitato ed hanno ricevuto il parere favorevole del Servizio alimentare e veterinario statale della Repubblica di Lituania per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.
- (5) Per la Lituania sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.

³ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁴ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁵ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁶ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁷ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁸ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

- (6) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Lituania a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi quarantaquattro stabilimenti un periodo transitorio.
- (7) Tenuto conto della fase avanzata del processo di miglioramento dei quarantaquattro stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato ad un massimo di 12 mesi.
- (8) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'appendice B di cui al capitolo 5, sezione B, sottosezione I, dell'allegato IX dell'atto di adesione del 2003.
2. Agli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione si applicano le norme previste al capitolo 5, sezione B, sottosezione I, lettera b), dell'allegato IX dell'atto di adesione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti per la carne, il latte e il pesce in regime di transizione

Parte 1

	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carne				Data di conformità
			Attività dello stabilimento				
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Carni macinate, preparazioni a base di carne	Deposito frigorifero	
1.	88 01	AB "Grabupėliai", Grabupių km., Šilutės r., Klaipėdos aps.	X	X	X		30.04.2005
2.	77 23	UAB "Jatkančių mėsinė", Jatkančių km., Tauragės r., Tauragės aps	X	X	X		30.04.2005
3.	77 02	UAB "Stragutės mėsa", Stragutės km., Tauragės r., Tauragės aps	X	X	X		30.04.2005
4.	41 20	UAB „Rukesa ir Ko“, Švenčionių g. 114, Nemenčinė, Vilniaus r.	X	X	X		30.04.2005
5.	01 29	UAB „Naujasodžio mėsa“, Linkmenų g. 15, Vilniaus m.	X	X	X		30.04.2005
6.	16	UAB "Alytaus mėsinė", Pramonės g. 16, Alytaus m., Alytaus aps.	X				01.05.2005
7.	84 02	UAB „Samsonas“, Striūpų km. Šakių sen., Šakių raj, Marijampolės	X				01.05.2005
8.	57 03	ŽŪB "Antašavoscentras", Astravų km., Kupiškio raj, Panevėžio apsk	X				01.05.2005
9.	87 11	ŽŪB "Kontautėliai", Kantautalių k., Šilalės r., Tauragės aps	X				01.05.2005
10.	01 33	UAB "Stagena", Pramonės g. 97, Vilniaus m.	X				01.05.2005
11.	88 19	UAB "Aisytė", Vilkyčių km, Šilutės r., Klaipėdos aps	X	X	X		01.05.2005
12.	91 01	UAB "Kužių agroįmonė", Kužių km., Šiaulių r., Šiaulių a.	X	X	X		01.05.2005
13.	54 13	UAB "Molavėna", Beržėnų km., Kelmės r., Šiaulių a.	X	X	X		01.05.2005
14.	65 23	ŽŪK "Getautų ūkininkas", Getautų km., Pakruojo r., Šiaulių a.	X	X	X		01.05.2005
15.	32 02	UAB "Norpa", Šapnagių km., Akmenės r., Šiaulių a.	X	X	X		01.05.2005
16.	71 16	UAB "Ropokalnis", Žvejų g.2, Šeduva, Radviliškio r., Šiaulių a.	X	X	X		01.05.2005
17.	68 03	UAB „Burgis“, Babrungėnų k. Babrungo sen., Plungės r., Telšių aps.	X	X	X		01.05.2005
18.	41 05	UAB "Cesta", Žemoji Riešė, Vilniaus r., Vilniaus aps	X	X	X		01.05.2005
19.	85 18	UAB "Olkusjana", Jašiūnų k., Šalčininkų r., Vilniaus	X	X	X		01.05.2005

20.	81 07	UAB "Geras skonis", Alionių km., Ukmergės, Vilniaus	x	x	x		01.05.2005
21.	49 03	UAB "Gelombickienė ir partneriai", Slėnio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių, Kauno		x			01.05.2005
22.	49 01	AB "Kaišiadorių paukštynas", Paukštininkų g.15, Kaišiadorių, Kauno			x		01.05.2005
23.	51 08	I Medžiuvienės f. „Čečeta“, Čečetų km. K. Rūdės sen., K. Rūdės sav., Marijampolės		x	x		01.05.2005
24.	39 24	UAB „Damsa“, Basanavičiaus g. 57 Kybartai, Vilkaviškio raj., Marijampolės		x	x		01.05.2005
25.	51 10	UAB „Sasnelė“, Bitikų km. Sasnavos sen., Marijampolės sav., Marijampolės		x	x		01.05.2005
26.	51 02	UAB „Lavirda“, Patašinės km. Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės		x	x		01.05.2005
27.	91 08	Šlepų ŽŪB, Gergždos km., Šiaulių r., Šiaulių a.	x	x	x		01.05.2005
28.	47 26	ŽŪB "Delikatesas", Kudirkos g.2, Joniškio r., Šiaulių a.	x	x	x		01.05.2005
29.	17	UAB "Utenos mėsa", Pramonės 4, Utenos m., Utenos aps.	x	x	x		01.05.2005
30.	34 04	UAB "Agrogrupė", Katlierių k., Skiemonių sen., Anykščių r. Utenos aps.	x	x	x		01.05.2005
31.	01 24	UAB "VP MARKET", Savanorių pr. 247, Vilniaus m.		x	x		01.05.2005
32.	21 03	UAB "Ketonas", Šilutės pl. 9, Klaipėdos m., Klaipėdos m.				x	01.05.2005
33.	01 02	UAB "Olvic", Savanorių pr.178, Vilniaus m.				x	01.05.2005
34.	01 34	UAB "Šaldytuvų ūkis", Kirtimų g. 61, Vilniaus m.				x	01.05.2005
35.	67 14	ŽŪK „Mikoliškio paukštynas“, Mykoliškio k., Pasvalio r., Panevėžio aps.	x ⁽⁹⁾				01.05.2005

⁹ Carni fresche di volatili da cortile.

Parte 2

	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: latte	Data di conformità
			Attività dello stabilimento	
			Latte e prodotti a base di latte	
1.	54 01 P	AB "Kelmės pieninė", Raseinių g.2, Kelmės m., Šiaulių a.	x	30.04.2005
2.	47 01 P	ŽŪB "Bariūnai", Bariūnų km., Joniškio r., Šiaulių a.	x	01.05.2005
3.	45 01 P	AB "Ignalinos pieninė", Taikos 20, Ignalinos m., Utenos aps.	x	01.05.2005
4.	38 01 P	AB "Varėnos pieninė", Basanavičiaus 54, Varėnos raj., Alytus aps.	x	01.05.2005
5.	94 01 P	UAB "Belvederio sūrinė", Belvederio km., Jurbarko, Tauragės	x	01.05.2005

Parte 3

	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: pesce	Data di conformità
			Attività dello stabilimento	
			Pesce e prodotti a base di pesce	
1.	55 27	UAB "Myxum", Kleimiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r., Klaipėdos aps.	x	30.04.2005
2.	66 25	UAB "Lipresa", Naujamiesčio s., Berniūnų km., Panevėžio r., Panevėžio	x	30.04.2005
3.	55 31	L.Šemetulskio II, Girkaliai, Kretingalė, Klaipėdos r.	x	01.05.2005
4.	82 06	UAB „Dakrija“, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.	x	01.05.2005

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che sopprime taluni stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti a cui è stato concesso un periodo transitorio in Polonia****[notificata con il numero C(2004) 1731]****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/474/CE)**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia², in particolare l'allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Alla Polonia è stato concesso un periodo transitorio per taluni stabilimenti elencati nell'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione.
- (2) La Polonia chiede che trentaquattro stabilimenti di carni, quattro stabilimenti di trasformazione del latte e due stabilimenti di trasformazione del pesce siano soppressi dall'appendice B dell'allegato XII dell'atto di adesione. Gli stabilimenti suddetti hanno raggiunto la piena conformità alle norme comunitarie.
- (3) È opportuno aggiornare le rispettive appendici sopprimendo gli stabilimenti che hanno raggiunto la piena conformità con le norme comunitarie,
- (4) Il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale è stato informato delle misure enunciate nella presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

Articolo 1

Nell'appendice B di cui al capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1 dell'allegato XII dell'atto di adesione, gli stabilimenti di cui all'allegato sono soppressi.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Polonia

N.	N. veterinario	Nome dello stabilimento
Stabilimenti di carni		
1.	02080201	P.P.H. CEES – POL spolka jawna
8.	04020204	Zakłady Miesne „POLEMAT” Sp. zo.o
9.	04040201	PROVIMI POLSKA HOLDING Sp. zo.o OSNOWO
18.	06020201	Masarnia B.J. Niescior
33.	08040315	Gminna Spoldzielnia „Samopomoc Chlopska” „DOBROSLAWA” Zakład Miesny
34.	08040205	UBOJNIA DOBROSLAWA Sp. zo.o
68.	12100311	Handel i Skup Zywca oraz Miesa Zakład Rozbioru Labowa, Jacek Zaczyk
120.	18050304	Zakład Masarski „Trio” Spolka jawna
123.	18110301	ZPM „Makowski – Krzystyniak” s.j.”
136.	20140204	Zakłady Mięsne „Netter”
149.	24020310	Zakład Przetwórstwa Miesnego HANDEREK SJ
159.	24040205	Zakłady Miesne „Aleksandria” Dariusz Moczarski
168.	24720306	ZMS Madej – Wrobel Sp. zo.o
173	24790211	Zakłady Mięsne "PREZROL" Sp. z o.o.
174.	24730212	Rzeźnictwo- Wędliniarstwo Antoni Wozniczka
176.	24670301	Zakład Miesny „HAGA”
179.	24170201	Zakłady Miesne w Żywcu Wojciech Dobija
208.	30090101	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Ushugowo Handlowe GALW-MIES
211.	30090301	Masarnia KWIATEK Z. Kwiatek
220.	30180205	Zakład Masarski Tadeusz Krawiec
223.	30200207	Ubij Masarnia T.E. Kowalscy sp. j
241.	30280101	Rzeźnia Adam Kotecki

244.	30300108	Rzeźnictwo Janusz i Marek Golab
-------------	-----------------	--

245.	30300114	Skup-Uboj Zwierzat Sprzedaz
255.	32110301	„Byk” spolka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak
259.	32180302	Zaklad Przetwórstwa – Miesnego i Dodatkow – Masarskich s.c B. Niedzwiedzki - H. Niedzwiedzka
Stabilimenti per carni bianche		
4.	02640501	Wroclawskie Zakłady Drobiarskie S.A. w upadlosci
19.	12020601	PPH „IMEX” G. Marek i S. Sala S.J.
20.	16070501	Bielickie Zakłady Drobiarskie Sp. zo.o
42.	30010401	Ubojnia Drobiu Spoldzielnia „ADOROL”
47.	30180401	„DROMICO” Sp. J. Uboj i Handel Drobiem E.I. L. Jedrzejak, Dera
48.	30180402	Ubojnia Drobiu Grzegorz Tuz
50.	30260401	Ubojnia Drobiu w Nieslabinie RSp Nieslabin - Zbrudzewo
Depositi frigoriferi		
4.	06641101	Chlodnia “MORS” Sp. zo.o
Stabilimenti di trasformazione del pesce		
1.	02081802	„Doral” P. Chmielewski, R. Kalinowski, J. Sierakowski, S.j. jawna
6.	14041802	PPH „Homar” H. Kalinowski R. Kalinowski, S.j. jawna
Stabilimenti lattiero-caseari		
3.	02051601	OSM Paszowice
20.	08031601	OSM Miedzyrzecz
50.	18101602	OSM w Lancucie, Oddzial Produkcynjny Bialobrzegi
93.	30061601	OSM w Jarocinie

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia****[notificata con il numero C(2004) 1732]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/475/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia², in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) In Slovenia quattro stabilimenti ad alta capacità per le carni ed uno stabilimento ad alta capacità per il latte incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche³, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale⁴, e nell'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte⁵.

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

³ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁴ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003.

⁵ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003.

- (2) Di conseguenza, questi cinque stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento in modo da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 77/99/CEE e 92/46/CEE.

- (3) I cinque stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento o che si sono impegnati a completare i nuovi impianti, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo ragionevole ed hanno ricevuto il parere favorevole dall'amministrazione veterinaria della Repubblica di Slovenia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.
- (4) Per la Slovenia sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.
- (5) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Slovenia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi cinque stabilimenti un periodo transitorio a titolo di misura transitoria eccezionale.
- (6) Data la natura eccezionale di questa deroga transitoria, non prevista durante i negoziati di adesione, nessuna ulteriore richiesta da parte della Slovenia di misure transitorie relative ai requisiti strutturali degli stabilimenti per la produzione di prodotti di origine animale o di latte e prodotti lattiero-caseari dovrà essere accolta successivamente all'adozione della presente decisione.
- (7) Tenuto conto della fase avanzata del processo di miglioramento e della natura eccezionale della misura transitoria, il periodo transitorio deve essere limitato al 31 dicembre 2004 e non va prolungato oltre tale data.
- (8) È opportuno applicare agli stabilimenti in regime di transizione di cui alla presente decisione le stesse norme in vigore per i prodotti provenienti da stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio con riguardo ai requisiti strutturali conformemente alla procedura di cui ai pertinenti allegati dell'atto di adesione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE e nell'allegato della direttiva 92/46/CEE non si applicano agli stabilimenti della Slovenia che figurano nell'allegato della presente decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 2, fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.

2. Ai prodotti originari degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme seguenti:
- per tutto il periodo durante il quale gli stabilimenti di cui all'allegato della presente decisione beneficiano delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i prodotti originari di tali stabilimenti sono immessi soltanto sul mercato nazionale o sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione all'interno dello stesso stabilimento, indipendentemente dalla data di commercializzazione; questa norma si applica altresì ai prodotti originari di stabilimenti integrati per la produzione di carni in cui una parte dello stabilimento è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - tali prodotti devono recare il bollo sanitario speciale.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti per la carne e il latte in regime di transizione

Parte 1

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: carne			Data di conformità
			Attività dello stabilimento			
			Carni fresche, macellazione, sezionamento	Prodotti a base di carne	Magazzino frigorifero	
1.	14	Meso Kamnik, Kamnik	x			31.12.2004
2.	25	Mesarstvo Bobič, Škocjan	x			31.12.2004
3.	19	Meso Kamnik, Domžale	x	x		31.12.2004
4.	306	Arvaj Anton s.p., Kranj	x	x		31.12.2004

Parte 2

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Settore: latte		Data di conformità
			Attività dello stabilimento		
			Latte e prodotti lattiero-caseari		
1.	M-163	Mlekarna Planika, Kobarid	x		31.12.2004

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica l'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003 per includere nell'elenco degli stabilimenti in regime di transizione taluni stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in Lettonia****[notificata con il numero C(2004) 1737]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/476/CE)**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2, lettera a) dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i requisiti strutturali di cui all'allegato V, capitolo I e all'allegato VII, capitolo I del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano¹, non si applicano agli stabilimenti della Lettonia elencati nell'appendice B dell'allegato VIII dell'atto di adesione fino al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto di determinate condizioni.
- (2) Gli stabilimenti sopra menzionati possono manipolare, trasformare e immagazzinare soltanto materiali di categoria 3 come definiti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

¹ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Esso dispone in particolare i requisiti strutturali da applicare negli stabilimenti che trattano materiali di categoria 3.
- (4) In Lettonia, sei stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale incontrano delle difficoltà a conformarsi entro il 1° maggio 2004 ai requisiti strutturali stabiliti nell'allegato V, capitolo I e nell'allegato VII, capitolo I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

- (5) Di conseguenza, questi sei stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento così da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (6) I sei stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo limitato ed hanno ricevuto il parere favorevole del Servizio alimentare e veterinario della Lettonia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.
- (7) Per la Lettonia sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.
- (8) Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Lettonia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi sei stabilimenti un periodo transitorio.
- (9) Tenuto conto della fase avanzata di ammodernamento dei sei stabilimenti, il periodo transitorio deve essere limitato al 31 dicembre 2004.
- (10) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti che figurano nell'allegato della presente decisione sono aggiunti all'appendice B di cui al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2 dell'allegato VIII dell'atto di adesione del 2003.
2. Agli stabilimenti che figurano nell'allegato si applicano le norme previste al capitolo 4, sezione B, sottosezione I, punto 2 dell'allegato VIII dell'atto di adesione.
3. Gli stabilimenti di cui all'allegato sono soggetti a misure transitorie con riguardo al regolamento (CE) n. 1774/2002 fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale in regime di transizione

N.	Numero di riconoscimento veterinario	Nome e indirizzo dello stabilimento	Categoria di materiale autorizzato al trattamento	Data di conformità
			Categoria 3	
1.	018409	Balticovo, Holding company Iecavas parish, Bauskas district, LV - 3913	x	31.12.2004
2.	018675	GP Adazi, Holding company Adazu parish, Rigas district, LV - 2164	x	31.12.2004
3.	D18728	R- Soft Razotajs LTD "Abava", Pures parish, Tukuma district, LV - 3124	x	31.12.2004
4.	018674	Putnu fabrika "Kekava" Holding company Kekavas parish, Rigas district LV - 2123	x	31.12.2004
5.	018191	Saldus galas kombinats LTD Saldus parish, Saldus district, LV - 3862	x	31.12.2004
6.	019196	Lielzeltini LTD Ceraukstes parish, Bauskas district, LV - 3908	x	31.12.2004

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004**

che adegua la decisione 2002/459/CE per quanto concerne le aggiunte da apportare all'elenco delle unità della rete informatizzata TRACES in ragione dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 1738]**(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/477/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) L'atto di adesione del 2003 non contempla gli adeguamenti necessari per taluni atti in ragione dell'adesione. Tali adeguamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.
- (2) La direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, prevede l'instaurazione di un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie degli Stati membri.

¹ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

- (3) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO)² definisce i principi di base della struttura generale della rete informatizzata, compresi i principi della rete di comunicazione tra le unità del sistema.

² GUL 221 del 9.8.1991, pag. 30.

- (4) La decisione 2002/459/CE della Commissione, del 4 giugno 2002, che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO e che abroga la decisione 2002/287/CE³ stabilisce l'elenco e l'identificazione delle unità del sistema ANIMO negli Stati membri.
- (5) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004⁴, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE impone l'utilizzo di TRACES, sistema informatico fondato sulla rete di cui alla decisione 91/398/CEE della Commissione che consente di rintracciare i movimenti di animali e di taluni prodotti di origine animale nel quadro degli scambi intracomunitari e delle importazioni.
- (6) Per garantire il funzionamento del sistema informatizzato TRACES occorre identificare le diverse unità di cui all'articolo 1 della decisione 91/398/CEE presenti nei nuovi Stati membri.
- (7) È necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/459/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/459/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

³ GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 61).

⁴ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

**ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE /
ANEXO / LIITE / BILAGA**

País: Chipre Land: Cypern Land: Zypern Χώρα: Κύπρος Country: Cyprus Pays: Chypre	Paese: Cipro Land: Cyprus País: Chipre Maa: Kypros Land: Cypern
---	---

UNIDAD CENTRAL CENTRALENHED ZENTRALE EINHEIT ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ CENTRAL UNIT UNITÉ CENTRALE	UNITÀ CENTRALE CENTRALE EENHEID UNIDADE CENTRAL KESKUSYKSIKKÖ CENTRAL ENHET HÖFUÐSTÖÐ SENTRALENHET
---	--

2100000 VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

UNIDADES LOCALES LOKALE ENHEDER ÖRTLICHE EINHEITEN ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ LOCAL UNITS UNITÉS LOCALES	UNITÀ LOCALI LOKALE EENHEDEN UNIDADES LOCAIS PAIKALLISET YKSIKÖT LOKALA ENHETER ÚTSTÖÐVAR LOKALE ENHETER
--	--

2103042 LEMESOS
2101417 LEFKOSIA
2106532 LARNACA
2107530 AMMOCHOSTOS
2108100 PAFOS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS GRÆNSEKONTROLSTEDER GRENZKONTROLLSTELLEN ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BORDER INSPECTION POSTS POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS	POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI GRENSINSPECTIEPOSTEN POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS RAJATARKASTUSASEMAT GRÄNSKONTROLLSTATIONER LANDAMÆRASTÖÐVAR GRENSEKONTROLLSTASJONER
--	---

2140099 A LARNAKA
2150099 P LEMESOS

País: República Checa
Land: Tjekkiet
Land: Tschechischen Republik
Χώρα: Τσεχία
Country: Czech Republic
Pays: République tchèque

Paese: Repubblica ceca
Land: Tsjechië
País: República Checa
Maa: Tšekki
Land: Tjeckien

UNIDAD CENTRAL
CENTRALENHED
ZENTRALE EINHEIT
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
CENTRAL UNIT
UNITÉ CENTRALE

UNITÀ CENTRALE
CENTRALE EENHEID
UNIDADE CENTRAL
KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL ENHET
HÖFUÐSTÖÐ
SENTRALENHET

2200000 STATE VETERINARY ADMINISTRATION

UNIDADES LOCALES
LOKALE ENHEDER
ÖRTLICHE EINHEITEN
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
LOCAL UNITS
UNITÉS LOCALES

UNITÀ LOCALI
LOKALE EENHEDEN
UNIDADES LOCAIS
PAIKALLISET YKSIKÖT
LOKALA ENHETER
ÚTSTÖÐVAR
LOKALE ENHETER

2200011 PRAGUE
2200021 BENESOV
2200031 CESKE BUDEJOVICE
2200032 PLZEN
2200041 KARLOVY VARY
2200042 USTI NAD LABEM
2200051 LIBEREC
2200052 HRADEC KRALOVE
2200053 PARDUBICE
2200061 JIHLAVA
2200062 BRNO
2200071 OLOMOUC
2200072 ZLIN
2200081 OSTRAVA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
GRÆNSEKONTROLSTEDER
GRENZKONTROLLSTELLEN
ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
BORDER INSPECTION POSTS
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRENSINSPECTIEPOSTEN
POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
RAJATARKASTUSASEMAT
GRÄNSKONTROLLSTATIONER
LANDAMÆRASTÖÐVAR
GRENSEKONTROLLSTASJONER

2200099 A PRAGUE

País: Estonia
Land: Estland
Land: Estland
Χώρα: Εσθονία
Country: Estonia
Pays Estonie

Paese: Estonia
Land: Estland s
País: Estónia
Maa: Viro
Land: Estland

UNIDAD CENTRAL
CENTRALENHED
ZENTRALE EINHEIT
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
CENTRAL UNIT
UNITÉ CENTRALE

UNITÀ CENTRALE
CENTRALE EENHEID
UNIDADE CENTRAL
KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL ENHET
HÖFUÐSTÖÐ
SENTRALENHET

2300000 VETERINARY AND FOOD BOARD

UNIDADES LOCALES
LOKALE ENHEDER
ÖRTLICHE EINHEITEN
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
LOCAL UNITS
UNITÉS LOCALES

UNITÀ LOCALI
LOKALE EENHEDEN
UNIDADES LOCAIS
PAIKALLISET YKSIKÖT
LOKALA ENHETER
ÚTSTÖÐVAR
LOKALE ENHETER

2300100 TALLINN
2300200 KÄINA
2300300 EDISE
2300400 JÕGEVA
2300500 PAIDE
2300600 HAAPSALU
2300700 RAKVERE
2300800 PÕLVA
2300900 PÄRNU
2301000 RAPLA
2301100 KURESSAARE
2301200 TARTU
2301300 VALGA
2301400 VILJANDI
2301500 VÕRU

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
GRÆNSEKONTROLSTEDER
GRENZKONTROLLSTELLEN
ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
BORDER INSPECTION POSTS
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRENSINSPECTIEPOSTEN
POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
RAJATARKASTUSASEMAT
GRÄNSKONTROLLSTATIONER
LANDAMÆRASTÖÐVAR
GRENSEKONTROLLSTASJONER

2300199 R LUHAMAA
2300499 P PALJASSAARE
2300599 P PALDISKI

País: Hungría
Land: Ungarn
Land: Ungarn
Χώρα: Ουγγαρία
Country: Hungary
Pays: Hongrie

Paese: Ungheria
Land: Hongarije
País: Hungria
Maa: Unkari
Land: Ungern

UNIDAD CENTRAL
CENTRALENHED
ZENTRALE EINHEIT
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
CENTRAL UNIT
UNITÉ CENTRALE

UNITÀ CENTRALE
CENTRALE EENHEID
UNIDADE CENTRAL
KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL ENHET
HÖFUDSTÖÐ
SENTRALENHET

2400000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND
FOOD CONTROL DEPARTMENT

UNIDADES LOCALES
LOKALE ENHEDER
ÖRTLICHE EINHEITEN
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
LOCAL UNITS
UNITÉS LOCALES

UNITÀ LOCALI
LOKALE EENHEDEN
UNIDADES LOCAIS
PAIKALLISET YKSIKÖT
LOKALA ENHETER
ÚTSTÖÐVAR
LOKALE ENHETER

2400100 BUDAPEST
2400200 PÉCS
2400300 KECSKEMÉT
2400400 BÉKÉSCSABA
2400500 MISKOLC
2400600 SZEGED
2400700 SZÉKESFEHÉRVÁR
2400800 GYŐR
2400900 DEBRECEN
2401000 EGER
2401100 SZOLNOK
2401200 TATABÁNYA
2401300 SALGÓTARJÁN
2401400 GÖDÖLLŐ
2401500 KAPOSVÁR
2401600 NYÍREGYHÁZA
2401700 SZEKSZÁRD
2401800 SZOMBATHELY
2401900 VESZPRÉM
2402000 ZALAEGERSZEG

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
GRÆNSEKONTROLSTEDER
GRENZKONTROLLSTELLEN
ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
BORDER INSPECTION POSTS
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRENSINSPECTIEPOSTEN
POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
RAJATARKASTUSASEMAT
GRÄNSKONTROLLSTATIONER
LANDAMÆRASTÖÐVAR
GRENSEKONTROLLSTASJONER

2400399 A BUDAPEST-FERIHEGY
2401199 R LETENYE
2401699 R NAGYLAK
2402299 R RÖSZKE
2402799 R ZÁHONY

País: Polonia	Paese: Polonia
Land: Polen	Land: Polen
Land: Polen	País: Polónia
Χώρα: Πολωνία	Maa: Puola
Country: Poland	Land: Polen
Pays: Pologne	

UNIDAD CENTRAL	UNITÀ CENTRALE
CENTRALENHED	CENTRALE EENHEID
ZENTRALE EINHEIT	UNIDADE CENTRAL
KENTRIKH MONΑΔΑ	KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL UNIT	CENTRAL ENHET
UNITÉ CENTRALE	HÖFUÐSTÖÐ
	SENTRALENHET

2500000 GLOWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

UNIDADES LOCALES	UNITÀ LOCALI
LOKALE ENHEDER	LOKALE EENHEDEN
ÖRTLICHE EINHEITEN	UNIDADES LOCAIS
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	PAIKALLISET YKSIKÖT
LOCAL UNITS	LOKALA ENHETER
UNITÉS LOCALES	ÚTSTÖÐVAR
	LOKALE ENHETER

2520001 BIALYSTOK
2504001 BYDGOSZCZ
2522001 GDANSK
2524001 KATOWICE
2526001 KIELCE
2512001 KRAKOW
2518001 KROSNO
2510001 LODZ
2506001 LUBLIN
2528001 OLSZTYN
2516001 OPOLE
2530001 POZNAN
2532001 SZCZECIN
2514001 SIEDLCE
2508001 ZIELONA GORA
2502001 WROCLAW

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS	POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRÆNSEKONTROLSTEDER	GRENSINSPECTIEPOSTEN
GRENZKONTROLLSTELLEN	POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	RAJATARKASTUSASEMAT
BORDER INSPECTION POSTS	GRÄNSKONTROLLSTATIONER
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS	LANDAMÆRASTÖÐVAR
	GRENSEKONTROLLSTASJONER

2528199 R BEZLEDY
2522199 P GDYNIA
2518199 R KORCZOWA
2506199 R KUKURYKI
2520199 R KUZNICA BIALOSTOCKA
2532299 P SWINOUJSCIE
2514199 A WARSZAWA-OKECIE
2532199 P SZCZECIN

País: Eslovenia	Paese: Slovenia
Land: Slovenien	Land: Slovenië
Land: Slowenien	País: Eslovénia
Χώρα: Σλοβενία	Maa: Slovenia
Country: Slovenia	Land: Slovenien
Pays: Slovénie	

UNIDAD CENTRAL	UNITÀ CENTRALE
CENTRALENHED	CENTRALE EENHEID
ZENTRALE EINHEIT	UNIDADE CENTRAL
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL UNIT	CENTRAL ENHET
UNITÉ CENTRALE	HÖFUÐSTÖÐ
	SENTRALENHET

2600000 VURS (centrala)

UNIDADES LOCALES	UNITÀ LOCALI
LOKALE ENHEDER	LOKALE EENHEDEN
ÖRTLICHE EINHEITEN	UNIDADES LOCAIS
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	PAIKALLISET YKSIKÖT
LOCAL UNITS	LOKALA ENHETER
UNITÉS LOCALES	ÚTSTÖÐVAR
	LOKALE ENHETER

2600001	CELJE
2600002	DRAVOGRAD
2600003	KOČEVJE
2600004	KOPER
2600005	KRANJ
2600006	KRŠKO
2600007	LJUBLJANA
2600008	MARIBOR
2600009	MURSKA SOBOTA
2600010	NOVA GORICA
2600011	NOVO MESTO
2600012	POSTOJNA
2600013	PTUJ

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS	POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRÆNSEKONTROLSTEDER	GRENSINSPECTIEPOSTEN
GRENZKONTROLLSTELLEN	POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	RAJATARKASTUSASEMAT
BORDER INSPECTION POSTS	GRÄNSKONTROLLSTATIONER
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS	LANDAMÆRASTÖÐVAR
	GRENSEKONTROLLSTASJONER

2600599 R OBREŽJE

País: Letonia	Paese: Lettonia
Land: Letland	Land: Letland
Land: Lettland	País: Letónia
Χώρα: Λετονία	Maa: Latvia
Country: Latvia	Land: Lettland
Pays: Lettonie	

UNIDAD CENTRAL	UNITÀ CENTRALE
CENTRALENHED	CENTRALE EENHEID
ZENTRALE EINHEIT	UNIDADE CENTRAL
KENTRIKH MONΑΔΑ	KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL UNIT	CENTRAL ENHET
UNITÉ CENTRALE	HÖFUÐSTÖÐ
	SENTRALENHET

2900000 PVD CENTRALAIS APARATS

UNIDADES LOCALES	UNITÀ LOCALI
LOKALE ENHEDER	LOKALE EENHEDEN
ÖRTLICHE EINHEITEN	UNIDADES LOCAIS
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	PAIKALLISET YKSIKÖT
LOCAL UNITS	LOKALA ENHETER
UNITÉS LOCALES	ÚTSTÖÐVAR
	LOKALE ENHETER

2900005 RIGA
 2900004 JELGAVA
 2900003 TALSĪ
 2900001 VALMIERA
 2900002 PREILI

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS	POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRÆNSEKONTROLSTEDER	GRENSINSPECTIEPOSTEN
GRENZKONTROLLSTELLEN	POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	RAJATARKASTUSASEMAT
BORDER INSPECTION POSTS	GRÄNSKONTROLLSTATIONER
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS	LANDAMÆRASTÖÐVAR
	GRENSEKONTROLLSTASJONER

2972299 R TEREHOVA
 2973199 R PATERNIEKI

País: Lituania	Paese: Lituania
Land: Litauen	Land: Litouwen
Land: Litauen	País: Lituânia
Χώρα: Λιθουανία	Maa: Liettua
Country: Lithuania	Land: Litauen
Pays: Lituanie	

UNIDAD CENTRAL	UNITÀ CENTRALE
CENTRALENHED	CENTRALE EENHEID
ZENTRALE EINHEIT	UNIDADE CENTRAL
KENTRIKH MONΑΔΑ	KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL UNIT	CENTRAL ENHET
UNITÉ CENTRALE	HÖFUÐSTÖÐ
	SENTRALENHET

3000000 VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

UNIDADES LOCALES	UNITÀ LOCALI
LOKALE ENHEDER	LOKALE EENHEDEN
ÖRTLICHE EINHEITEN	UNIDADES LOCAIS
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	PAIKALLISET YKSIKÖT
LOCAL UNITS	LOKALA ENHETER
UNITÉS LOCALES	ÚTSTÖÐVAR
	LOKALE ENHETER

3000101 ALYTUS
3000201 KAUNAS
3000301 KLAIPĖDA
3000401 MARIJAMPOLĖ
3000501 PANEVĖŽYS
3000601 ŠIAULIAI
3000701 TAURAGĖ
3000801 TELŠIAI
3000901 UTENA
3001001 VILNIUS

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS	POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRÆNSEKONTROLSTEDER	GRENSINSPECTIEPOSTEN
GRENZKONTROLLSTELLEN	POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS
ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	RAJATARKASTUSASEMAT
BORDER INSPECTION POSTS	GRÄNSKONTROLLSTATIONER
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS	LANDAMÆRASTÖÐVAR
	GRENSEKONTROLLSTASJONER

3001199 R LAVORIŠKĖS
3001299 R MEDININKAI
3001399 F KENA
3001499 R ŠALČININKAI
3001599 P MALKŲ ĮLANKOS
3001699 P MOLO
3001799 R PANEMUNĖ
3001899 R KYBARTAI
3001999 A VILNIUS
3002099 F PAGĖGIAI
3002199 F KYBARTAI
3002299 P PILIES

País: Malta
Land: Malta
Land: Malta
Χώρα: Μάλτα
Country: Malta
Pays: Malte

Paese: Malta
Land: Malta
País: Malta
Maa: Malta
Land: Malta

UNIDAD CENTRAL
CENTRALENHED
ZENTRALE EINHEIT
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
CENTRAL UNIT
UNITÉ CENTRALE

UNITÀ CENTRALE
CENTRALE EENHEID
UNIDADE CENTRAL
KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL ENHET
HÖFUÐSTÖÐ
SENTRALENHET

3100000 DEPARTEMENT OF VETERINARY SERVICES

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
GRÆNSEKONTROLSTEDER
GRENZKONTROLLSTELLEN
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
BORDER INSPECTION POSTS
POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS

POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
GRENSINSPECTIEPOSTEN
POSTOS DE INSPEÇÃO FRONTEIRIÇOS
RAJATARKASTUSASEMAT
GRÅNSKONTROLLSTATIONER
LANDAMÆRASTÖÐVAR
GRENSEKONTROLLSTASJONER

3101099 A LUQA

País: Eslovaquia
Land: Slovakiet
Land: Slowakei
Χώρα: Σλοβακία
Country: Slovakia
Pays: Slovaquie

Paese: Slovacchia
Land: Slowakije
País: Eslováquia
Maa: Slovakia
Land: Slovakien

UNIDAD CENTRAL
CENTRALENHED
ZENTRALE EINHEIT
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
CENTRAL UNIT
UNITÉ CENTRALE

UNITÀ CENTRALE
CENTRALE EENHEID
UNIDADE CENTRAL
KESKUSYKSIKKÖ
CENTRAL ENHET
HÖFUÐSTÖÐ
SENTRALENHET

3300000 ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

UNIDADES LOCALES
LOKALE ENHEDER
ÖRTLICHE EINHEITEN
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
LOCAL UNITS
UNITÉS LOCALES

UNITÀ LOCALI
LOKALE EENHEDEN
UNIDADES LOCAIS
PAIKALLISET YKSIKÖT
LOKALA ENHETER
ÚTSTÖÐVAR
LOKALE ENHETER

3300100 BANSKÁ BYSTRICA
3300200 BARDEJOV
3300300 BRATISLAVA
3300400 ČADCA
3300500 DOLNÝ KUBÍN
3300600 DUNAJSKÁ STREDA
3300700 GALANTA
3300800 HUMENNÉ

3300900 KOMÁRNO
 3301000 KOŠICE-MESTO
 3301100 KOŠICE-OKOLIE
 3301200 LEVICE
 3301300 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 3301400 LUČENEC
 3301500 MARTIN
 3301600 MICHALOVCE
 3301700 NITRA
 3301800 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 3301900 NOVÉ ZÁMKY
 3302000 POPRAD
 3302100 PREŠOV
 3302200 PRIEVIDZA
 3302300 PÚCHOV
 3302400 RIMAVSKÁ SOBOTA
 3302500 ROŽŇAVA
 3302600 SENEC
 3302700 SENICA NAD MYJAVOU
 3302800 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
 3302900 STARÁ ĽUBOVŇA
 3303000 SVIDNÍK
 3303100 ŠAĽA
 3303200 TOPOĽČANY
 3303300 TREBIŠOV
 3303400 TRENČÍN
 3303500 TRNAVA
 3303600 VEĽKÝ KRTÍŠ
 3303700 VRANOV NAD TOPEĽOU
 3303800 ZVOLEN
 3303900 ŽIAR NAD HRONOM
 3304000 ŽILINA

PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS GRÆNSEKONTROLSTEDER GRENZKONTROLLSTELLEN ΣΥΝΟΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ BORDER INSPECTION POSTS POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS	POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI GRENSINSPECTIEPOSTEN POSTOS DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇOS RAJATARKASTUSASEMAT GRÄNSKONTROLLSTATIONER LANDAMÆRASTÖÐVAR GRENSEKONTROLLSTASJONER
--	---

3300199 R VYŠNÉ NEMECKÉ
 3300299 F ČIERNA NAD TISOU

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****relativo all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi****(2004/478/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 55 del suddetto regolamento 178/2002 prevede che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l'Autorità) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (2) Il progetto di piano generale è stato oggetto di consultazioni con l'Autorità ed è stato discusso in maniera approfondita con gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, previsto dall'articolo 55 del suddetto regolamento 178/2002 e figurante nell'allegato, è istituito dalla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [29 aprile 2004](#).

Per la Commissione

[David BYRNE](#)

Membro della Commissione

ALLEGATO

PIANO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE CRISI RIGUARDANTI GLI ALIMENTI/I MANGIMI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE CRISI RIGUARDANTI GLI ALIMENTI/I MANGIMI

La sezione 3 del Capo IV del regolamento 178/2002 prevede nuovi metodi di gestione dei rischi nel settore degli alimenti e dei mangimi: l'istituzione, da parte della Commissione, di un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità e l'adozione di un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti/dei mangimi, il quale specifica, in particolare, le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi. Il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti/dei mangimi è qui di seguito denominato il "piano generale".

I tre articoli di tale sezione sono interconnessi:

L'articolo 55 prevede l'elaborazione, da parte della Commissione e in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, di un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, il quale indica le situazioni di crisi, nonché le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.

L'articolo 56 prevede l'istituzione di un'unità di crisi da parte della Commissione.

L'articolo 57 specifica i compiti dell'unità di crisi.

In particolare, in base all'articolo 55, il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

Inoltre l'articolo 56 prevede che la Commissione istituisca un'unità di crisi *"qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54"*.

Di conseguenza il piano generale specifica:

- le situazioni di crisi
- l'iter di applicazione del piano generale
- l'istituzione di una rete di coordinatori di crisi
- le procedure pratiche per la gestione di una crisi :

- il ruolo dell'unità di crisi
- il funzionamento pratico dell'unità di crisi (composizione, sistemi operativi, azioni)
- il raccordo tra l'unità di crisi ed il processo decisionale
- il termine della crisi
- le procedure di gestione in caso di potenziale rischio serio
- la strategia di comunicazione
- i principi relativi alla trasparenza.

Le procedure di gestione introdotte dal piano generale costituiscono linee guida applicabili agli Stati membri, all'Autorità ed alla Commissione.

2. SITUAZIONI DI CRISI

2.1. **Situazioni di crisi che implicano un rischio serio – diretto o indiretto – per la salute umana**

Le situazioni di crisi sono quelle in cui sono coinvolti fattori critici a un livello tale da portare la Commissione a ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite disposizioni esistenti o tramite la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

L'esperienza passata dimostra che di norma le situazioni implicanti dei rischi possono essere adeguatamente gestite attraverso le procedure esistenti. Di conseguenza le situazioni effettivamente definibili come "crisi" saranno assai limitate, se non addirittura eccezionali.

In particolare si tratta dei seguenti fattori critici:

la situazione implica un serio rischio – diretto o indiretto – per la salute umana e/o è percepito o divulgato come tale

e

il rischio si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare

e

la potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri e/o paesi terzi è notevole.

Il piano generale prevede la creazione di un'unità di crisi laddove il rischio diretto o indiretto sia considerato **serio**. Di conseguenza in quasi la totalità dei casi il piano generale prevede la creazione di un'unità di crisi.

2.2. Situazioni di crisi in cui sussiste un rischio potenzialmente serio

È importante che il piano tenga conto di casi in cui il rischio è potenziale ma potrebbe evolversi verso un rischio serio difficilmente prevenibile, eliminabile o riducibile tramite la sola applicazione degli articoli 53 and 54. In questo caso non si dovrebbe creare un'unità di crisi, ma ricorrere ad adeguate disposizioni che consentano un'efficace gestione di questo tipo di situazioni.

3. ITER DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE

Le informazioni che eventualmente condurranno all'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti/dei mangimi, e, qualora necessario, alla creazione di un'unità di crisi, potranno provenire da:

- Notifiche di allarme rapido (Sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari ed i mangimi)
- Informazioni fornite dagli Stati membri (altri tipi di notifica, informazioni fornite in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ecc.)
- Informazioni fornite dall'Autorità
- Relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV)
- Informazioni fornite dalla rete epidemiologica dell'UE
- Informazioni fornite da paesi terzi o da organismi internazionali
- Qualsiasi altra fonte (gruppi di consumatori, industria, altri protagonisti, media ecc...).

Qualora l'analisi delle informazioni sui rischi porti la Commissione a ritenere che possano realizzarsi le condizioni previste dalle sezioni 2.1 o 2.2, la Commissione contatta in via preliminare lo Stato membro o gli Stati membri interessati, al fine di esaminare la situazione, nonché l'Autorità, al fine di richiedere informazioni sul rischio dato.

Sulla base della valutazione di tutte le informazioni pertinenti disponibili, la Commissione decide se sono soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni 2.1 o 2.2.

4. ISTITUZIONE DI UNA RETE DI COORDINATORI DI CRISI

Ciascuno Stato membro, l'Autorità e la Commissione designano un coordinatore di crisi ed il suo sostituto al livello appropriato. I nomi dei coordinatori e dei loro sostituti nonché le informazioni necessarie per contattarli saranno notificati alla Commissione.

A breve scadenza dalla loro designazione, la Commissione organizza delle riunioni dei coordinatori. Durante la prima riunione, la Commissione distribuisce un manuale comprendente un elenco completo dei coordinatori e dei loro sostituti nonché le

informazioni necessarie per contattarli. Inoltre il manuale contiene un elenco dei laboratori comunitari di riferimento. Le modalità pratiche relative all'operazione verranno discusse adeguatamente, in modo da assicurare – fra le altre cose - che in caso di crisi ciascun coordinatore possa essere contattato entro un breve lasso di tempo, o che possa essere realizzata un'efficace cooperazione riguardo alla strategia di comunicazione del rischio (cfr. sezione 7). I principali soggetti interessati verranno consultati in merito ai risultati delle riunioni che li riguardano.

Tali modalità pratiche dovrebbero garantire un rapido passaggio all'azione. Se necessario, esse verranno allegate al piano generale.

5. PROCEDURE PRATICHE PER LA GESTIONE DI UNA CRISI IMPLICANTE UN SERIO RISCHIO – DIRETTO O INDIRETTO – PER LA SALUTE UMANA

5.1. Insediamento dell'unità di crisi

Qualora l'analisi dell'informazione sui rischi porti la Commissione a ritenere che potrebbero realizzarsi le condizioni di cui alla sezione 2.1, segnatamente la possibilità di un rischio serio, la Commissione contatta in via preliminare gli Stati membri interessati, al fine di esaminare la situazione, nonché l'Autorità, al fine di richiedere informazioni sul rischio in questione.

Sulla base della valutazione di tutte le informazioni pertinenti disponibili, la Commissione insedia un'unità di crisi qualora si ritengano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.1.

La Commissione informa immediatamente gli Stati membri e l'Autorità della creazione di un'unità di crisi.

La decisione di insediare un'unità di crisi rende applicabili le sezioni 5, 7 e 8 del piano generale da tutte le parti interessate (Commissione, Autorità, Stati membri).

5.2. Ruolo dell'unità di crisi

La cellula di crisi è incaricata di raccogliere e valutare tutti i dati rilevanti e di individuare le opzioni disponibili per gestire la crisi.

Essa svolge anche un ruolo d'informazione per l'opinione pubblica riguardo ai rischi in questione e le misure prese a riguardo.

Si tratta di uno strumento supplementare volto ad assicurare un'efficace gestione della crisi grazie a un migliore coordinamento e alla rapidità d'azione. Conseguentemente tutti i membri dell'unità di crisi devono cooperare al fine di raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti disponibili; inoltre essi collaborano alla valutazione dei dati raccolti e individuare le opzioni più adeguate per la gestione dei rischi. I membri dell'unità di crisi cooperano inoltre riguardo alla comunicazione e individuano i migliori modi per informare il pubblico in maniera trasparente.

Per contro, l'unità di crisi non è responsabile né per l'adozione di decisioni sulla gestione del rischio né per l'applicazione della legislazione (aspetti relativi al controllo).

I suoi meccanismi di funzionamento non sostituiscono le procedure applicabili nel quadro dell'esercizio delle competenze spettanti alla Commissione, agli Stati membri o all'Autorità.

Di conseguenza, l'adozione di decisioni relative alla gestione delle crisi avviene in base a specifiche procedure già in vigore (segnatamente le procedure relative alla comitologia).

Ciascuno Stato membro rimane responsabile per la gestione dei controlli ufficiali sul proprio territorio. Le modalità specifiche da essi adottate per coordinare i necessari controlli urgenti permangono. La Direzione generale Salute e tutela dei consumatori è responsabile per l'invio di missioni urgenti da parte dell' UAV, se necessario.

Analogamente, l'Autorità rimane responsabile per la gestione delle procedure finalizzate a fornire un parere scientifico qualora venga richiesto urgentemente un parere scientifico da parte del comitato scientifico o di uno dei suoi gruppi scientifici.

5.3. Funzionamento pratico dell'unità di crisi

Composizione

L'unità di crisi è composta dai coordinatori di crisi (o dai loro sostituti) della Commissione e dell'Autorità, dal (dai) coordinatore(i) di crisi degli Stati membri direttamente interessati e da altri rappresentanti della Commissione, dell'Autorità e dello (degli) Stato(i) membro(i) direttamente interessato(i). L'Autorità fornisce l'assistenza tecnica e scientifica necessaria.

L'obiettivo dell'unità di crisi è agevolare un'azione rapida ed efficiente. I suoi membri partecipano a riunioni regolari e di emergenza dell'unità di crisi e devono dare prova di un alto livello di competenza e impegno. Essi devono essere capaci di assumersi le proprie responsabilità; è dunque necessario nominare persone in possesso di un alto livello di responsabilità nel settore prodotti alimentari/mangimi.

L'unità di crisi potrebbe inoltre ritenere necessario avvalersi della competenza di altre persone – funzionari o privati cittadini – per gestire la crisi, nonché richiedere l'assistenza di tali persone, su base continua o *ad hoc*. Si potrebbero ad esempio invitare esperti comunitari o laboratori nazionali di riferimento a fare parte dell'unità di crisi qualora si rivelasse necessaria la loro competenza in materia di analisi di laboratorio.

Le persone responsabili per la comunicazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari in seno alla Commissione e all'Autorità vengono associate al lavoro dell'unità di crisi.

Procedure pratiche per il funzionamento dell'unità di crisi

Il coordinatore di crisi della Commissione (o il suo sostituto) presiede l'unità di crisi. In particolare la presidenza **assicura il collegamento tra il lavoro dell'unità di crisi ed il processo decisionale**. Egli è assistito da uno o più esperti tecnici della materia provenienti dalla/dalle unità competente(i) della Commissione.

La presidenza assicura il funzionamento regolare dell'unità di crisi e la distribuzione dei compiti tra i membri, tenendo conto della loro competenza.

Non appena possibile, dopo la decisione di instaurare un'unità di crisi, la presidenza invita il coordinatore dell'Autorità ed i coordinatori degli Stati membri direttamente interessati dalla crisi ad una prima riunione dell'unità di crisi. La presidenza può specificare un limite massimo per il numero di persone accompagnanti.

Il coordinatore dell'Autorità ed i coordinatori degli Stati membri coinvolti nella crisi garantiscono un'adeguata partecipazione alle riunioni dell'unità di crisi, in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità. In termini concreti ciò significa che il coordinatore di crisi (o il suo sostituto) partecipa a tutte le riunioni ed è accompagnato dagli esperti competenti in materia.

Se del caso, l'Autorità assicura la fornitura di assistenza scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda lo stato delle conoscenze scientifiche (raccolta e valutazione di tutte le informazioni scientifiche rilevanti per il rischio in questione).

L'unità di crisi è responsabile per il mantenimento di stretti contatti con i principali soggetti interessati, segnatamente qualora sia necessario condividere le informazioni.

Strutture di funzionamento

La Commissione assicura il segretariato per le riunioni dell'unità di crisi (verbali ecc.) e mette a disposizione dell'unità di crisi tutte le risorse umane e materiali necessarie per il suo regolare funzionamento (in particolare sale di riunione, mezzi di comunicazione, ecc).

Al fine di trasmettere e diffondere le informazioni, in particolare le richieste di informazioni rivolte allo/agli Stato(i) membro(i) ed i flussi di informazioni provenienti dallo/dagli Stato(i) membro(i), l'unità di crisi ricorre ai mezzi tecnici della rete RASFF.

Azioni dell'unità di crisi

In conformità con il summenzionato articolo 57, l'unità di crisi provvede alle seguenti azioni:

- Azioni inerenti alla raccolta dei dati scientifici pertinenti nonché tutte le informazioni scientifiche atte a consentire la gestione del rischio in questione nella maniera più efficace possibile. In particolare:
 - Condivisione delle informazioni scientifiche in possesso dei vari membri dell'unità di crisi.
 - Se necessario, i membri vengono incaricati di raccogliere ulteriori informazioni scientifiche.
 - Se necessario, è assicurato il coordinamento delle azioni necessarie per colmare i gap scientifici.
 - Se necessario, i membri vengono incaricati di contattare le organizzazioni internazionali, i principali soggetti interessati ed i paesi terzi al fine di assicurare che tutte le informazioni pertinenti vengano rese disponibili e condivise.

- Se necessario, l'unità di crisi può richiedere l'assistenza dei laboratori comunitari di riferimento.

L'assegnazione di compiti inerenti alla raccolta di dati scientifici tiene conto della competenza specifica dell'Autorità e dei meccanismi di condivisione dei dati scientifici già sviluppati dall'autorità in questi settori (reti dell'Autorità)

L'assegnazione di compiti inerenti alla raccolta di dati scientifici può inoltre prevedere, se necessario, l'assistenza di altre reti gestite dalla Commissione, come il sistema di allerta e risposta rapida (SARR) per quanto riguarda le malattie umane o il sistema codificato di notifica delle malattie animali (ADNS) per quanto riguarda la salute degli animali, o le reti operative nel settore della ricerca e gestite dalla DG Ricerca.

- Azioni inerenti alla raccolta di altri dati pertinenti (dati diversi dai dati scientifici di cui sopra). In particolare:
 - Condivisione di tutti gli altri dati pertinenti disponibili (risultati di controlli ufficiali, risultati di analisi svolte da laboratori di controllo ufficiali, dati ottenuti da paesi terzi ecc).
 - Se necessario, ai membri vengono assegnati compiti inerenti alla raccolta di ulteriori dati.
 - Se necessario, ai membri vengono assegnati compiti inerenti all'allacciamento di contatti con le organizzazioni internazionali, con i principali soggetti interessati e con i paesi terzi al fine di assicurare che tutte le informazioni pertinenti vengano rese disponibili e condivise.
- Azioni inerenti alla valutazione delle informazioni disponibili. In particolare:
 - Condivisione delle valutazioni già svolte dai membri, in particolare dall'Autorità, o di valutazioni provenienti da altre fonti
 - Organizzazione della valutazione dei rischi, tenendo conto del ruolo specifico dell'Autorità nel fornire sostegno scientifico e tecnico all'unità di crisi, ferma restando la possibilità di richiedere un'opinione scientifica formale all'Autorità.
 - Se del caso, ricorso al sostegno tecnico dei laboratori comunitari di riferimento per quanto riguarda gli aspetti analitici.
- Azioni inerenti all'individuazione delle opzioni a disposizione per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana e aggiornamento di tali opzioni sulla base delle nuove informazioni disponibili e dell'evolversi della situazione. In particolare:
 - I membri dell'unità di crisi collaborano per individuare le opzioni disponibili.
 - Essi stilano un documento comune sulle azioni disponibili. Per ciascuna opzione tale documento contiene la giustificazione della scelta, e segnatamente i risultati della valutazione dei dati disponibili.

- Azioni correlate all'organizzazione della comunicazione rivolta all'opinione pubblica sul tema dei rischi implicati e dei dati disponibili.

Questo punto è trattato alla sezione 7.

Si rileva che per tutte queste azioni l'unità di crisi può richiedere l'assistenza, su base continua o *ad hoc*, di persone specifiche, qualora la loro competenza sia considerata necessaria.

5.4. Collegamento tra l'unità di crisi ed il processo decisionale

Azioni relative alla gestione della crisi

Le azioni volte a gestire una crisi comprendono tutte le azioni necessarie per impedire, ridurre ed eliminare i rischi in questione: alcune cadranno sotto la responsabilità dell'unità di crisi, mentre altre saranno di responsabilità della Commissione e/o degli Stati membri. Si rileva che tali azioni non recano pregiudizio alla possibilità offerta alla Commissione dall'articolo 53, paragrafo 2 di adottare in via provvisoria misure in caso di emergenze, previa consultazione degli Stati membri interessati e invio di informazioni agli altri Stati membri.

Fase 1

- La Commi convoca l'unità di crisi entro il lasso di tempo più breve possibile dopo la sua creazione.
- L'unità di crisi opera come previsto dalle sezioni 5, 7 e 8.

Fase 2

- Le opzioni individuate dall'unità di crisi vengono notificate alla Commissione che a sua volta le notifica immediatamente agli Stati membri.
- La Commissione prepara le misure da prendere in caso di necessità. Inoltre può richiedere un parere scientifico urgente all'Autorità, qualora si ritenga necessario un parere scientifico formale dell'Autorità.

Fase 3

- Riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per esaminare ed emettere un parere sulle misure, se necessario.
- Se necessario, adozione di misure di emergenza, in particolare sulla base delle procedure previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento 178/2002.
- Nel caso di richiesta di un parere scientifico urgente, l'Autorità prende le misure necessarie per assicurare che il parere venga emesso il più presto possibile.

Azioni permanenti da svolgere lungo tutta la durata della crisi

- Per tutta la durata della crisi, l'unità di crisi raccoglie e valuta i dati pertinenti e rivaluta i pareri disponibili. Le opzioni aggiornate vengono trasmesse alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione può preparare delle misure modificate da sottoporre al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- Per tutta la durata della crisi, il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali tiene riunioni regolari e di emergenza per assicurare che tutte le informazioni pertinenti vengano condivise, segnatamente riguardo all'adozione di tutte le misure necessarie e al seguito da dare all'applicazione delle misure di gestione della crisi (relazioni degli Stati membri interessati presentate e discusse in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali).
- Per tutta la durata della crisi, l'unità di crisi mantiene informata l'opinione pubblica ed i principali soggetti interessati sulla base della strategia di comunicazione di cui alla sezione 7 e conformemente ai principi di trasparenza di cui alla sezione 8.

Raccordo tra l'unità di crisi ed il processo decisionale

- Dei meccanismi pratici consentono di collegare adeguatamente il lavoro dell'unità di crisi al processo decisionale. In particolare, il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali viene regolarmente aggiornato sul lavoro dell'unità di crisi e l'Autorità è invitata alle riunioni del Comitato permanente. L'unità di crisi viene costantemente informata sulle misure prese nel quadro del processo decisionale al fine di coordinare le informazioni su questo tema.

5.5. Termine della crisi

Le suddette procedure continuano fino allo scioglimento dell'unità di crisi. Quando la Commissione ritiene, previa consultazione dell'unità di crisi ed in stretta cooperazione con gli Stati membri, tramite il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che il lavoro dell'unità di crisi sia stato completato, giacché il rischio è ormai sotto controllo, essa può sciogliere l'unità di crisi.

5.6. Valutazione post-crisi

Si procede a una valutazione post-crisi con la partecipazione dei principali soggetti in causa. Dopo la conclusione della crisi si svolge una riunione dei coordinatori di crisi mirata a migliorare le procedure operative per i vari strumenti utilizzati nella gestione della crisi, alla luce della valutazione post-crisi e sulla base delle esperienze raccolte.

6. PROCEDURE DI GESTIONE IN CASO DI POTENZIALE RISCHIO SERIO

Qualora l'analisi dell'informazione sui rischi porti la Commissione a ritenere che potrebbero realizzarsi le condizioni di cui alla sezione 2.2, la Commissione contatta in via preliminare lo Stato membro o gli Stati membri interessati, al fine di esaminare

la situazione, nonché l'Autorità, al fine di richiedere informazioni sul rischio in questione.

Sulla base della valutazione di tutte le informazioni pertinenti disponibili, qualora la Commissione ritenga che siano realizzate le condizioni di cui alla sezione 2.2, essa comunica senza indugio agli Stati membri e all'Autorità che sono applicabili le sezioni 6, 7 ed 8 del piano generale.

Entro il termine più breve possibile dopo la decisione di applicare questa sezione del piano generale, la Commissione svolge le seguenti azioni:

- Contatti appropriati con lo o gli Stato(i) membro(i) direttamente interessato(i) e con l'Autorità per richiedere l'attivazione del sistema interno di gestione della crisi. Se necessario, si dovrebbero attivare i meccanismi di condivisione dei dati elaborati dall'Autorità per i casi di emergenza (reti dell'Autorità).
- Se necessario, richiesta di attivazione dei laboratori competenti e condivisione dei risultati delle analisi da essi svolte.
- Contatti o riunioni appropriate con lo o gli Stato(i) membro(i) direttamente interessati e con l'Autorità al fine di assicurare la condivisione di tutte le informazioni pertinenti (dati scientifici, dati di controllo, ecc.).
- Azioni relative alla comunicazione (cfr. sezione 7). Si applicano i principi di trasparenza di cui alla sezione 8.

Tali azioni proseguono fino a che il rischio non sia stato valutato più approfonditamente. Qualora il rischio venga giudicato serio e la Commissione ritenga che siano realizzate le condizioni di cui alla sezione 2.1, viene formata un'unità di crisi e si applicano le sezioni 5, 7 ed 8 del piano generale.

Qualora il rischio non si evolva in maniera tale da dichiararlo serio, si applicano le normali disposizioni previste per la gestione dei rischi.

7. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

L'unità di crisi sviluppa la propria strategia di comunicazione, adattandola al caso in corso, al fine di tenere informata l'opinione pubblica sulle misure prese.

La strategia di comunicazione contempla sia i contenuti del messaggio che i tempi della comunicazione relativa al tema all'ordine del giorno, compresi gli accorgimenti appropriati per la diffusione delle informazioni.

La strategia tiene conto della competenza e delle responsabilità specifiche di ciascuno dei membri dell'unità per organizzare una comunicazione coordinata, coerente e trasparente ad uso dei cittadini. A tal fine, sono in particolare previste le seguenti modalità pratiche:

- verranno coinvolte nel lavoro dell'unità di crisi la persona responsabile per la comunicazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi in seno alla Commissione e la persona responsabile per la comunicazione in seno all'Autorità.

- gli Stati membri che essendo direttamente interessati dalla crisi sono membri dell'unità di crisi compiono il massimo sforzo per assicurare che la loro comunicazione sia coerente con la strategia di comunicazione coordinata dall'unità di crisi.

- gli Stati membri non facenti parte dell'unità di crisi vengono a loro volta associati alla strategia coordinata dall'unità di crisi tramite i loro coordinatori per la gestione delle crisi, al fine di assicurare la coerenza in materia di comunicazione sui rischi.

La strategia dell'unità di crisi prevede in particolare la ricerca di canali di comunicazione appropriati da elaborare sulla base del caso in corso insieme al Parlamento europeo, ai paesi terzi interessati ed ai principali soggetti in causa.

Se necessario la comunicazione sviluppata dall'unità di crisi comprende appositi contatti preliminari con i principali soggetti in causa, segnatamente ogniqualvolta vengano diffuse informazioni in relazione a determinati marchi o denominazioni commerciali.

La strategia di comunicazione tiene conto del ruolo specifico delle organizzazioni che rappresentano i principali soggetti in causa.

La strategia di comunicazione comprende lo sviluppo di appropriati contatti coordinati con i paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti. La strategia di comunicazione prevede inoltre adeguate informazioni volte ad informare i paesi terzi del termine della crisi.

La strategia elaborata per la comunicazione ne assicura la trasparenza concordemente ai principi di cui alla sezione 8.

Qualora la comunicazione avvenga in virtù della sezione 6 del piano generale, è necessario assicurare anche la necessaria coerenza dell'informazione. I contatti e le riunioni previsti da detta sezione implicano, se necessario, l'elaborazione di una strategia di comunicazione sulla base della presente sezione.

Principi di trasparenza

Ogniqualvolta l'unità di crisi diffonde una comunicazione, essa pone grande attenzione a garantire la trasparenza nel quadro dei principi per l'informazione dei cittadini previsti dall'articolo 10 del regolamento 178/2002.

Rimangono comunque applicabili le norme generali relative alla riservatezza. Inoltre le specifiche norme di riservatezza previste dall'articolo 52 del regolamento 178/2002 si applicano agli scambi di informazioni svolti nel quadro del Sistema di allarme rapido per gli alimenti (SARA).

Quando l'unità di crisi comunica i risultati del lavoro svolto dall'Autorità per l'unità di crisi, detti risultati sono soggetti ai principi di trasparenza e riservatezza previsti dagli articoli 38 e 39 del regolamento 178/2002.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che stabilisce misure transitorie relative ad alcuni laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui nei nuovi Stati membri***[notificata con il numero C(2004) 1743]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2004/479/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, di Malta, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui nei nuovi Stati membri, menzionati nella decisione 98/536/CE della Commissione¹, avranno difficoltà a svolgere, a partire dal 1° maggio 2004, taluni compiti in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio², del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.
- (2) Questi laboratori necessitano di un periodo di tempo limitato per prepararsi, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di metodi analitici, al fine di soddisfare pienamente i requisiti di cui alla direttiva 96/23/CE.
- (3) Per agevolare il passaggio dal regime esistente a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno accordare a questi laboratori un periodo transitorio affinché possano effettuare le necessarie preparazioni.

¹ GU L 251 dell'11.9.1998, pag. 39.

² GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

- (4) I laboratori suddetti hanno fornito garanzie attendibili circa l'esistenza dei dovuti accordi conclusi con altri laboratori della Comunità europea, che svolgeranno i compiti necessari durante tale periodo.

- (5) Considerato lo stadio di preparazione di questi laboratori, il periodo transitorio deve essere limitato a un massimo di 12 mesi.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 1° maggio 2005 i laboratori che figurano nella colonna D dell'allegato possono svolgere i compiti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, ai sensi della quale i laboratori di cui alla colonna B sono elencati nella decisione 98/536/CE della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro (A)	Laboratorio nazionale di riferimento (B)	Gruppo di residui (C)	Laboratorio associato (D)
Repubblica ceca	National Reference Laboratory for residues of Veterinary Drugs Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leziv Hudcova 56 A 621 00 Brno	Gruppo A6 (nitrofurani)	RIKILT – Institute of Food Safety- Wageningen - NL
Estonia	Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Väike-Paala 3 11415 Tallinn	Gruppo A2, A3, B2 a) (ivermectine) Gruppo A5 Gruppo A6 (conferma) Group B2 a)-levamisolo, B3e) Gruppo B3e)	EELA - Finlandia LABERCA- Nantes Francia Chemistry Unit – GALAB- Germania Danish Veterinary and Food Administration – Danimarca Danish Veterinary and Food Administration – Danimarca
Cipro	Εθνικό Έργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο των υπολειμμάτων Γενικό Χημείο του Κράτους Κίμωνος 44 1451 Λευκωσία National Reference Laboratory for the Control of Residues General State Laboratory Kimonos 44 1451, Nicosia		
Lettonia	Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs Lejupes iela 3 Rīga, LV-1076	Gruppo B1 nel miele Gruppo B3 e) nel pesce	EELA - Finlandia
Lituania	Nacionalinė veterinarijos laboratorija J.Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius	Gruppo B1, B3e) nel pesce Gruppi A6, B1, B2c) nel miele	W.E.J GmbH Stenzelring 14 b 21107 Hamburg Germania

Slovenia	Nacionalni veterinarski Inštitut Gerbičeva 60 SI-1000 Ljubljana	Gruppi A1, A3, A4, A5, A6, B2b, B2d. Amitraz nel miele Mercurio nel pesce	Chelab- Italia Regional Public Health Laboratory of Nova Gorica (ZZV-Ng) Institute of Public Health - Ljubljana
Slovacchia	Štátny veterinárny a potravinový ústav Akademická 3 SK - 949 01 Nitra Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinkova 1/B SK - 040 01 Košice	Conferma per i gruppi A1, A3, A4, A5 Conferma per il gruppo B3d)	ISCVBM BRNO (Repubblica ceca) State Veterinary Institute JIHLAVA (Repubblica ceca)

**DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO
DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del 28 aprile 2004**

relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo

(2004/480/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in seguito denominato «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3 dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) È opportuno modificare il paragrafo III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo allo scopo di adottare un modello di certificato per gli animali destinati al pascolo frontaliero,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo di cui all'allegato della presente decisione sostituisce il punto III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti.

Essa diviene effettiva alla data dell'ultima firma.

Firmato a Berna, il 28 aprile 2004.

Firmato a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

In nome della Confederazione svizzera

In nome della Commissione europea

Il capo della delegazione

Il capo della delegazione

Hans WYSS

Alejandro CHECCHI LANG

ALLEGATO

«III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni:

- Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione di animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.
- Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengano ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE menzionate nell'allegato corrispondente sono:

SVIZZERA

CANTONE DI ZURIGO

CANTONE DI BERNA

CANTONE DI LUCERNA

CANTONE DI URI

CANTONE DI SVITTO

CANTONE DI OBVALDO

CANTONE DI NIDVALDO

CANTONE DI GLARONA

CANTONE DI ZUGO

CANTONE DI FRIBURGO

CANTONE DI SOLETTA

CANTONE DI BASILEA CITTÀ

CANTONE DI BASILEA CAMPAGNA

CANTONE DI SCIAFFUSA

CANTONE DI APPENZELLO ESTERNO

CANTONE DI APPENZELLO INTERNO

CANTONE DI SAN GALLO

CANTONE DEI GRIGIONI

CANTONE DI ARGOVIA

CANTONE DI TURGOVIA

CANTONE DEL TICINO

CANTONE DI VAUD

CANTONE DEL VALLESE

CANTONE DI NEUCHÂTEL

CANTONE DI GINEVRA

CANTONE DEL GIURA

In applicazione dell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 9 aprile 2003 (RS 916.401), in particolare l'articolo 7 (registrazione), e dell'Ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404, in particolare l'articolo 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che deve essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
 - b) procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza per il pascolo; gli animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 11.
4. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente allegato.
5. Per tutta la durata del pascolo gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

6. Il detentore degli animali deve:
- a) dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in applicazione delle disposizioni previste dal presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
 - b) farsi carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;
 - c) offrire la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
7. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE ;
 - b) procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 12.

8. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie adottano di comune accordo le misure appropriate.

Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il comitato misto veterinario.

9. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 8, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera:

- a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
- b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
- c) il certificato sanitario di cui al punto 11 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
- d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della prima spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
- e) le disposizioni del punto 7 non si applicano;
- f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

10. In deroga alle disposizioni previste per i canoni all'appendice 5, capitolo 3, punto VI, lettera D, per il pascolo giornaliero tra gli Stati membri e la Svizzera i canoni previsti sono riscossi una sola volta per anno civile.
11. Modello di certificato sanitario per gli animali della specie bovina destinati al pascolo frontaliero.

**« CERTIFICATO SANITARIO PER IL PASCOLO FRONTALIERO¹
O PER IL PASCOLO GIORNALIERO¹
degli ANIMALI DELLE SPECIE BOVINE**

Stato di origine: Svizzera^{1 4} o Stato membro di origine¹

.....

Numero del certificato ²

Regione di origine:.....

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo dell'azienda di origine:

.....

.....

Informazioni sanitarie

Certifico che ciascun animale della partita descritta in appresso:

1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, non sono soggette ad alcun divieto o restrizioni connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini;
2. proviene da un allevamento d'origine, situato in Svizzera o in uno Stato membro o in una parte del suo territorio:
 - a) che ha attuato una rete di sorveglianza approvata con la decisione.../.../CE della Commissione, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)¹;
 - b) riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;
3. è un animale da allevamento¹ o da produzione¹ che:
 - ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;
 - non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2.

Descrizione della partita

Data di partenza :

Numero totale di animali:

Identificazione dell'animale/degli animali:	
Numero	Identificazione ufficiale (marchio auricolare)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Se del caso allegare un elenco supplementare, recante la firma e il timbro del veterinario ufficiale o riconosciuto².

Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km):

Mezzo di trasporto: Numero d'immatricolazione:

Nome e indirizzo del destinatario (responsabile del luogo di pascolo):

.....

Indirizzo dell'azienda di destinazione in Svizzera o nello Stato membro di destinazione¹ (compilare in stampatello):

Luogo/Luoghi di pascolo:

Codice di registrazione del pascolo:

Contea/Provincia:

Codice postale: Stato membro: o Svizzera¹

Data di arrivo al pascolo:

Data prevista di partenza dal pascolo:

Previa indagine regolamentare certifico che:

1. in data(inserire la data) i suddetti animali sono, nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, stato oggetto di un'ispezione e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;
2. l'azienda di origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini ;
3. sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;
4. gli animali di cui sopra soddisfano le garanzie aggiuntive per l'IBR/IPV, ai sensi della decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999;

5. al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, ai sensi delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.³

Certificazione²

Timbro ufficiale	Luogo	Data	Firma ²

Nome e qualifica in lettere maiuscole:.....

.....

Indirizzo del veterinario che firma il certificato:

.....

Informazioni complementari

1. Il presente certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa.
2. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro di origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.

3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno del rilascio del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali.

¹ Cancellare la dicitura non pertinente.

² Deve essere compilato dal veterinario ufficiale dello Stato membro di origine, per la Svizzera, dal veterinario preposto al controllo all'esportazione.

³ La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali da trasportare.

⁴ Per la Svizzera, secondo il RO 2002 2147 e l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999. ».

12. Modello di certificato sanitario per gli animali della specie bovina che ritornano dal pascolo frontaliero.

**« CERTIFICATO SANITARIO per il ritorno dal pascolo frontaliero
degli ANIMALI DELLE SPECIE BOVINE (ritorno normale o anticipato)**

Numero del certificato ¹
Numero del certificato di riferimento ²

A) Descrizione della Partita

Data di partenza :

Elenco degli animali al momento del ritorno anticipato³

o

Elenco degli animali che figurano sul certificato sanitario di riferimento^{3 4}

Numero totale di animali:

Identificazione dell'animale/degli animali:	
Numero	Identificazione ufficiale (marchio auricolare)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
Se del caso allegare un elenco supplementare, recante la firma e il timbro del veterinario ufficiale o riconosciuto ⁵ .	

B) Destinazione degli animali

Indirizzo dell'azienda di destinazione in Svizzera o nello Stato membro di destinazione³ (compilare in stampatello):

Nome:.....

Via:.....

Contea/Provincia:.....

Codice postale:..... Stato membro:..... o Svizzera³

C) Mezzo di trasporto

Numero di registrazione del trasportatore (se la distanza da percorrere è superiore a 50 km:

Mezzo di trasporto:..... Numero d'immatricolazione:.....

D) Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. in data (inserire la data) i suddetti animali sono, al momento del carico o nelle 48 ore precedenti la partenza prevista, stati oggetto di un'ispezione e non hanno manifestato nessun segno di malattia infettiva o contagiosa;
2. l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie degli animali che colpiscono i bovini, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel corso del periodo di pascolo.

Certificazione⁵

Timbro ufficiale	Luogo	Data	Firma

Nome e qualifica in lettere maiuscole:.....

Informazioni complementari

1. Il presente certificato deve recare il timbro e la firma in colore diverso dalla stampa.
2. Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro di origine.
3. I dati richiesti con il presente certificato devono essere inseriti nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, il giorno del rilascio del certificato o almeno entro le 24 ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali.

1 Numero attribuito dall'autorità competente.

2 Numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento di entrata nella zona di pascolo.

3 Cancellare le diciture non pertinenti.

4 Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda di origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.

5 Deve essere compilato dal veterinario ufficiale .». »

Decisione n. 195 del 23 marzo 2004
relativa all'applicazione uniforme dell'articolo 22, paragrafo, lettera a) i) del regolamento
(CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda le prestazioni relative alla gravidanza e al parto.

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)
(2004/481/CE)

La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità¹, a norma del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alle prestazioni in natura nel corso di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente, modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure²,

vista la decisione n. 183 del 27 giugno 2001 relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto³,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 183 del 27 giugno 2001 dispone che le cure sanitarie relative alla gravidanza e al parto che intervengano prima dell'inizio della 38a settimana di gravidanza e che siano somministrate in uno Stato membro diverso da quello competente sono considerate come immediatamente necessarie, conformemente alle disposizioni precitate, purché le ragioni di tale soggiorno non siano di natura medica.
- (2) Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificate dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, prevedono che qualsiasi assicurato che soggiorni in uno

¹ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio.

² GU ...

³ GU L 54 del 25.2.2002

Stato membro diverso dallo Stato membro competente ha diritto alle prestazioni in natura che si dimostrano necessarie dal punto di vista medico nel corso del soggiorno, tenendo conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno.

(3) In tali condizioni la decisione n. 183 diventa superflua e deve essere abrogata,

DECIDE:

1. Le prestazioni in natura relative alla gravidanza e al parto che si dimostrano necessarie nel corso di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro sono a carico dall'istituzione competente dell'assicurato conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) i).
2. La presente decisione, che abroga la Decisione n. 183 del 27 giugno 2001, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1 giugno 2004.

Il presidente della Commissione amministrativa

Tim QUIRKE

Decisione n. 196 del 23 marzo 2004
in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 *bis*
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)
(2004/482/CE)

La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità¹, a norma del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 22, paragrafo 1bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004,

vista la decisione n. 163, del 31 maggio 1996, riguardante l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio per le persone sotto dialisi e le persone sotto ossigenoterapia,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del 31 marzo 2004, la Commissione amministrativa è stata incaricata di istituire un elenco delle prestazioni in natura, che per motivi pratici, richiedono un accordo preventivo tra il paziente e l'istituzione l'unità che eroga le prestazioni in modo da consentire l'erogazione di dette prestazioni nel corso di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente. Tale accordo ha lo scopo di facilitare la libera circolazione delle persone interessate in condizioni di sicurezza sanitaria.
- (2) L'accordo preventivo di cui all'articolo 22, paragrafo 1 bis mira a garantire la continuità del trattamento necessario per l'assicurato nel corso di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro.
- (3) Visto l'obiettivo, i criteri essenziali per definire le prestazioni in natura che richiedono un accordo preventivo tra il paziente e l'unità che eroga le prestazioni in un altro Stato membro sono il carattere vitale del trattamento medico e il fatto che

¹ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

tale trattamento sia accessibile soltanto nelle unità mediche specializzate ~~attrezzate~~ e/o attraverso personale specializzato e/o attrezzature. Un elenco non esaustivo basato su tali criteri figura nell'allegato della presente decisione.

DECIDE:

1. Qualsiasi trattamento medico vitale, accessibile solo nelle unità mediche specializzate e/o attraverso personale specializzato e/o attrezzature, deve essere oggetto di un accordo preventivo tra il paziente e l'unità che eroga le prestazioni in questione in modo da garantire che il trattamento sia disponibile nel corso del soggiorno temporaneo dell'assicurato in un altro Stato membro.
2. Un elenco non esaustivo dei trattamenti che corrispondono ai criteri di cui al primo punto della presente decisione figura nell'allegato.
3. La presente decisione sostituisce la decisione n. 163 del 31 maggio 1996. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1° giugno 2004.

Il presidente della Commissione amministrativa

Tim QUIRKE

Allegato

Elenco illustrativo dei trattamenti vitali che richiedono, in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, l'accordo preventivo dell'istituzione con l'unità che eroga le prestazioni

- dialisi renale
- ossigenoterapia

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004**

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, tenuto conto dell'allargamento

**[notificata con il numero C(2004) 1566]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/483/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose¹, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'allargamento, è necessario modificare l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose al fine di proteggere le denominazioni delle bevande spiritose dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (2) La Comunità e gli Stati Uniti del Messico hanno pertanto negoziato, conformemente all'articolo 18 del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'allegato I. È opportuno approvare tale scambio di lettere.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande alcoliche,

¹ GUL 152 dell'11.6.1997, pag. 15.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

Lettera n. 1

Lettera della Comunità europea

Bruxelles, 28 aprile 2004

Signor,

Mi prego fare riferimento alle riunioni relative ad adattamenti tecnici, intervenute a norma dell'articolo 18 dell'accordo del 27 maggio 1997 fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

Come sa, l'allargamento dell'Unione europea avrà luogo il 1° maggio 2004. È pertanto necessario apportare alcuni adattamenti tecnici all'allegato I del summenzionato accordo, al fine di includervi il riconoscimento e la protezione delle denominazioni delle bevande spiritose dei nuovi Stati membri, che le Parti dovranno applicare a decorrere dal 1° maggio 2004.

Mi prego quindi di proporre che l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose sia sostituito dall'allegato accluso alla presente lettera, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore, alla medesima data, del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

In nome della Comunità europea

Franz Fischler

Lettera n. 2

Lettera degli Stati Uniti del Messico

Bruxelles, 28 aprile 2004

Signor,

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera del 28 aprile 2004, redatta come segue:

“Mi pregio fare riferimento alle riunioni relative ad adattamenti tecnici, intervenute a norma dell’articolo 18 dell’accordo del 27 maggio 1997 fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

Come sa, l’allargamento dell’Unione europea avrà luogo il 1° maggio 2004. È pertanto necessario apportare alcuni adattamenti tecnici all’allegato I del summenzionato accordo, al fine di includervi il riconoscimento e la protezione delle denominazioni delle bevande spiritose dei nuovi Stati membri, che le Parti dovranno applicare a decorrere dal 1° maggio 2004.

Mi pregio quindi di proporre che l’allegato I dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose sia sostituito dall’allegato accluso alla presente lettera, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004, con riserva dell’entrata in vigore, alla medesima data, del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera."

Mi pregio confermarLe l’accordo degli Stati Uniti del Messico sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

In nome degli Stati Uniti del Messico

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega

"ALLEGATO 1

dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

1. Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel
Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel
Ron de Málaga
Ron de Granada
Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky
Irish Whisky
Whisky español
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "malt" o "grain")

2. b) Whiskey

Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise
Korn
Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Cognac
(Questa denominazione può essere completata dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)

Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac

Ténarèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Eau-de-vie de Faugères / Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής / Brandy dell'Attica
Brandy Πελοποννήσου / Brandy del Peloponneso
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy della Grecia centrale
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand
Weinbrand Dürnstein
Karpatské brandy špeciál

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne o
Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte
Grappa lombarda / Grappa di Lombardia
Grappa trentina / Grappa del Trentino
Grappa friulana / Grappa del Friuli
Grappa veneta / Grappa del Veneto
Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia di Creta
Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia
Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro di Tyrnavos
Τσιπουρο Τυρναβου / Tsipouro di Tyrnavos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
Zivania
Pálinka

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Aprikot / Südtiroler
Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige
Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino
Williams trentino / Williams del Trentino
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto
Aguardente de pêra da Lousã
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand
Bošácka Slivovica
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka
Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Slivovice
Pálinka

8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados
Calvados du Pays d'Auge
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina / Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán
Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón
Vilniaus Džinas
Spišská Borovička
Slovenská Borovička Juniperus
Slovenská Borovička
Inovecká Borovička
Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Oúço / Ouzo

14. Liquore

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginjinha portuguesa
Licor de Singeverga
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis português
Finnish berry / Finnish fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Mariazeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee / Jagertee / Jagatee
Allažu Kimelis
Čepkeliu
Demänovka Bylinný Likér
Polish Cherry
Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch / Swedish Punch
Slivovice

16. Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland
Polska Wódka/ Polish Vodka
Laugaricio Vodka
Originali Lietuviška degtinė
Wódka zioowa z Niziny Pónocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej /
Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzate con estratto di erba di
bisonte
Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns
LB Degvīns
LB Vodka

17. Bevande spiritose al gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam
Demänovka bylinná horká"